

Serie Ordinaria n. 29 - Venerdì 20 luglio 2012

D.G. Sanità

D.d.g. 11 luglio 2012 - n. 6154**L'impiego di apparecchiature per il trattamento dell'acqua da destinare al consumo umano: linee guida per l'attività di vigilanza e controllo**

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2001 n. 31 «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano»

Visto il decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 193 «Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore»

Visto il decreto ministeriale del 7 febbraio 2012, n. 25 «Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano»

Vista la legge regionale del 7 Luglio 2008 n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura

Vista la d.g.r. 30 Maggio 2007, n. VIII/4799 I.r. n. 8/2007 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato» - Attuazione art. 6, comma 2, che nell'Allegato B ha approvato le «Linee di indirizzo per le attività di prevenzione e di controllo delle ASL e dell'ARPA alla luce delle innovazioni normative in materia di semplificazione amministrativa»

Visto il piano regionale di sviluppo della IX Legislatura che al punto 12.3.3.14 prevede la realizzazione di «Linee di indirizzo per l'attività di controllo delle apparecchiature di trattamento delle acque destinate al consumo umano»

Vista la d.c.r. IX/0088 del 17 Novembre 2010 «Piano socio-sanitario regionale 2010 - 2014» in cui è indicato come necessario «(...) verificare organizzazione e piani di autocontrollo delle imprese, come previsto dalle direttive europee in materia di sicurezza alimentare (...)»

Vista la d.g.r. 29 Dicembre 2010, n. IX/1175 «Piano regionale della Prevenzione 2010 - 2012», che ha tra le linee di intervento «6.1.c Progetto: Controllo e sicurezza degli alimenti non di origine animale e delle acque destinate al consumo umano»

Considerato che negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo aumento dell'attenzione dell'opinione pubblica per le caratteristiche tanto chimico/fisiche quanto organolettiche dell'acqua distribuita dalle reti acquedottistiche e disponibili ai rubinetti e ad una conseguente aumentata richiesta di impianti capaci di modificarne le caratteristiche, anche mediante l'aggiunta o la sottrazione di alcune sostanze, e conseguentemente si è sviluppata una offerta di mercato di apparecchiature per il trattamento delle acque destinate al consumo umano, per cui si rende necessario fornire linee di indirizzo per l'attività di controllo delle ASL, a tutela della salute dei consumatori, in questo settore

Viste le proposte per realizzare delle linee guida finalizzate a fornire indirizzi atti a garantire un adeguato livello di tutela della salute dei cittadini che utilizzano acque destinate al consumo umano sottoposte a processi di trattamento, scaturite dal confronto con operatori dei servizi di prevenzione delle ASL e rappresentanti di associazioni di produttori e distributori di apparecchiature

Ritenuto di elaborare, sulla base di tali proposte, il documento «L'impiego di apparecchiature per il trattamento dell'acqua da destinare al consumo umano: linee guida per l'attività di vigilanza e controllo», anche nelle more della pubblicazione della Linea guida nazionale prevista dal Decreto Ministeriale del 7 febbraio 2012, n. 25, che può costituire uno strumento adeguato al conseguimento degli obiettivi prefissati

Ritenuto pertanto di approvare il documento «L'impiego di apparecchiature per il trattamento dell'acqua da destinare al consumo umano: linee guida per l'attività di vigilanza e controllo» di cui all'allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ritenuto di prevederne la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet della Direzione Generale della Sanità, ai fini della sua diffusione,

DECRETA

1. Di approvare il documento «L'impiego di apparecchiature per il trattamento dell'acqua da destinare al consumo umano: linee guida per l'attività di vigilanza e controllo»

2. Di disporre la pubblicazione del presente atto, completo del suo allegato, sul Bollettino Ufficiale di regione Lombardia (BURL) e sul sito internet della Direzione Generale Sanità.

Il direttore generale
Carlo Lucchina

**L'IMPIEGO DI APPARECCHIATURE PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA DA DESTINARE AL
CONSUMO UMANO:
LINEE GUIDA PER L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO**

Sommario**CAPITOLO 1 - Introduzione**

- 1.1 *Scopo*
- 1.2 *Campo d'applicazione*
- 1.3 *Riferimenti normativi*
- 1.4 *Istruzioni per l'uso della linea guida*

CAPITOLO 2 - Caratteristiche generali delle apparecchiature

- 2.1 *Principi generali*
- 2.2 *Descrizione delle attrezzature*

CAPITOLO 3 - Progettazione, costruzione e immissione sul mercato

- 3.1 *Caratteristiche generali*
- 3.2 *Accessibilità e facilità d'uso*
- 3.3 *Requisiti dei documenti, dell'etichetta e pubblicità delle apparecchiature*
- 3.4 *Produzione delle apparecchiature*

CAPITOLO 4 - Installazione

- 4.1 *Indicazioni generali*
- 4.2 *Locali*
- 4.3 *Informazioni al cliente*
- 4.5 *La dichiarazione di conformità ai sensi del Decreto legislativo n. 37/2008 e s.m.i.*

CAPITOLO 5 - Conduzione

- 5.1 *Procedure di pulizia e sanificazione*
- 5.2 *Impiego e manutenzione*
- 5.3 *Analisi*

CAPITOLO 6 - Casi particolari

- 6.1 *Sistemi di trattamento dell'acqua posti in libera vendita ai consumatori finali*
- 6.2 *"Case dell'acqua"*
- 6.3 *L'acqua trattata somministrata in pubblici esercizi o ristorazioni collettive*

CAPITOLO 7 - Vigilanza**CAPITOLO 8 - Sanzioni**

- 8.1 *Trattamento in utenze con accesso al pubblico*
- 8.2 *Trattamento nelle imprese alimentari e assimilabili*

APPENDICE**Allegato 1 - Definizioni****Allegato 2 - Tabella di analisi delle fasi****Allegato 3 - Check-list per la valutazione dello stato di apparecchiatura per il trattamento di acque ad uso umano**

Serie Ordinaria n. 29 - Venerdì 20 luglio 2012

CAPITOLO 1 - Introduzione**1.1 Scopo**

L'acqua rappresenta la base della vita, componente fondamentale dell'organismo di tutti gli esseri viventi, nonché ingrediente universale in quasi tutto ciò di cui essi si nutrono. Essa viene assunta come tale o come base di bevande ed è presente negli alimenti o in quanto parte integrante dalla loro stessa natura, o per esservi stata aggiunta in una o in più fasi della loro produzione o preparazione. L'acqua deve pertanto detenere tutti i requisiti di sicurezza sanitaria necessari e in molti casi le caratteristiche particolari richieste dalla destinazione o dall'uso specifico previsto.

In altri casi, la qualità e salubrità dell'acqua, pur non venendo questa utilizzata direttamente per usi alimentari, è ugualmente importante in quanto viene utilizzata per lavare e pulire le materie prime, le attrezzature, gli utensili, i contenitori, gli ambienti e le mani di coloro che lavorano a contatto con gli alimenti.

Per questo motivo l'acqua è sempre stata oggetto di norme orientate a proteggerne la salubrità e la qualità definendone anche i requisiti minimi specifici per poterla destinare al consumo umano.

Nel quadro normativo relativo alla sicurezza alimentare e alla qualità minima indispensabile per qualificare l'acqua ad uso umano, si è assistito nell'ultimo decennio al passaggio da un approccio basato su controlli e campionamenti da parte degli Organi di Controllo Ufficiali, a sistemi centrati in primo luogo sulla responsabilità e l'autocontrollo del gestore del rifornimento idrico. Il gestore è ora infatti direttamente chiamato ad assicurare la qualità dell'acqua fornita mediante idonee prassi operative ed un controllo regolare e sistematico, non solo delle caratteristiche dell'acqua messa a disposizione dei consumatori finali, ma anche delle condizioni di funzionamento di attrezzature e impianti e delle modalità con cui esse operano per ottenere e mantenere le caratteristiche dovute. Su questo impianto si innesta, come secondo livello di controllo ufficiale e fiscale, l'azione degli organi di vigilanza del Sistema Sanitario, che a loro volta si avvalgono di interventi, programmati e straordinari, di ispezione e di analisi a campione.

Negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo aumento dell'attenzione dell'opinione pubblica alle caratteristiche tanto chimico/fisiche quanto organolettiche dell'acqua distribuita dalle reti acquedottistiche e disponibili ai rubinetti e ad una conseguente aumentata richiesta di impianti capaci di modificarne le caratteristiche, anche mediante l'aggiunta o la sottrazione di alcune sostanze. Questo fenomeno ha indotto molte aziende e installatori a creare, proporre e installare tali attrezzature o impianti.

Il fenomeno è stato più volte monitorato e verificato dagli Organi Ufficiali di Controllo, che hanno spesso rilevato delle situazioni in cui le caratteristiche dell'acqua trattata non erano tali da rispettare i valori di parametro previsti per l'acqua da destinare all'uso umano.

Visti i recenti aggiornamenti normativi e lo sviluppo del mercato delle apparecchiature per il trattamento delle acque destinate al consumo umano, si è reso necessario fornire indicazioni aggiornate e linee di indirizzo conseguenti per l'attività di controllo delle ASL.

Le Linee Guida sono state elaborate con il concorso di diverse esperienze, sia sotto il profilo igienico-sanitario (Aziende Sanitarie Locali), sia sotto il profilo produttivo, commerciale e gestionale (operatori del settore). In modo particolare, le Aziende Sanitarie Locali sono state coinvolte non tanto come titolari dell'attività di vigilanza, ma come soggetto in grado di proporre codici di corretto comportamento, così da svolgere un ruolo protagonista nel garantire un adeguato livello di tutela della salute.

Con le presenti Linee Guida si vuole fornire un idoneo strumento che possa essere di riferimento per ognuna delle componenti interessate, nel rispetto del ruolo di ciascuno.

Gli addetti alle attività di controllo ufficiale presso le ASL potranno acquisire indicazioni operative utili a condurre razionalmente e con efficacia le loro azioni ispettive e di campionamento e analisi, traendone giudizi il più possibile omogenei su tutto l'ambito regionale in riferimento a quanto di volta in volta esaminato. Tutto ciò a partire dalla condivisione dei principi tecnici e dei metodi di analisi dei rischi e dei criteri di giudizio raccomandati.

Ci si propone inoltre di facilitare l'individuazione degli obblighi che la normativa vigente pone in capo a costruttori, installatori, manutentori e gestori nel progettare, proporre, realizzare, installare, gestire e smaltire le attrezzature e gli impianti utilizzati per il trattamento dell'acqua da destinare al consumo umano, nonché in relazione alla corretta informazione del consumatore.

1.2 Campo d'applicazione

Le presenti Linee Guida si applicano alle attrezzature e agli impianti destinati a venire a contatto e/o a modificare le caratteristiche dell'acqua da destinare al consumo umano e che vengano messe a disposizione sia direttamente dei consumatori finali, sia degli operatori economici che impieghino l'acqua professionalmente, per preparare alimenti o per somministrarla ai propri clienti nell'ambito di attività di ristorazione o in pubblici esercizi.

Non vengono invece considerate tutte le attrezzature, gli impianti e le tecnologie usate per trattare acque non destinate al consumo umano o impiegate in attività termali o nella produzione di acque minerali, settori che sono soggetti a specifiche normative.

Sebbene possano avvalersi, sul piano tecnico, delle stesse tecnologie trattate nel presente documento, non vengono inoltre considerate le apparecchiature finalizzate alla potabilizzazione di acque naturali di per sé non aventi i requisiti previsti per classificarle come idonee al consumo umano (potabilizzatori).

Si considerano dunque, solo gli impianti, le apparecchiature e i sistemi che si prefiggono di modificare alcune caratteristiche di acque già fornite come ad uso umano e come tali soggette ai requisiti previsti dalle norme vigenti in materia, ovviamente mantenendo la loro caratteristica di potabilità.

Viste la recente evoluzione avutasi in questo settore, vengono presi in considerazione anche i sistemi filtranti/modificanti applicabili direttamente sui rubinetti di erogazione finale dell'acqua o nei contenitori di raccolta e/o di conservazione e miscela delle acque per il consumo o "caraffe filtranti", nonché quelle riferibili alle cosiddette "case dell'acqua", in cui un acquedotto pubblico o un operatore economico offre all'utenza, in postazioni appositamente attrezzate, la distribuzione di acque modificate rispetto a quelle erogate alle altre utenze allacciate, o qualsiasi altro sistema tecnologico che indichi nello scopo di utilizzo quello di modificare le caratteristiche delle acque potabili o di migliorarne il gusto.

Le apparecchiature oggetto della presente linea guida sono pertanto esclusivamente quelle rientranti nel campo di applicazione del Decreto Ministeriale 07/02/2012 n. 25.

Si distingueranno i differenti obblighi inerenti la progettazione, la proposta, l'installazione, il collaudo, la gestione e il controllo a carico dei differenti attori che operano in queste fasi.

1.3 Riferimenti normativi

Regolamento CE 28 gennaio 2002, n. 178 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Regolamento CE 29 aprile 2004, n. 852 sull'igiene dei prodotti alimentari

Regolamento CE 27 ottobre 2004, n. 1935 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE.

Regolamento CE 9 luglio 2008, n. 764 che stabilisce procedure relative l'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE.

Regolamento CE 14 gennaio 2011, n. 10 e s.m.i. riguardante i materiali e gli oggetti in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Decreto Ministeriale 21 marzo 1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale"

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 s.m.i. recante "Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e s.m.i. Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"

Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 181 "Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità"

Decreto Ministeriale 6 giugno 2004, n. 174 "Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano"

Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante "Codice al consumo, norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, N. 229 che ha incluso le disposizioni in cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 174, recante "Attuazione della direttiva comunitaria 2001/95CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti" ed in particolare gli articoli 104 e 105 comma 3 che dispongono rispettivamente l'obbligo per i produttori ed i distributori di immettere sul mercato solo prodotti sicuri e di perseguire il livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore."

Decreto legislativo 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Decreto Ministeriale 7 febbraio 2012, n. 25 "Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano"

DGR 30 Maggio 2007, n. VIII/4799 LR n. 8/2007 "Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato" - Attuazione art. 6, comma 2"

Il presente documento è stato redatto applicando, dove pertinente, le indicazioni contenute nelle due circolari del Ministero della Sanità inerenti le modalità di redazione dei Manuali di Corretta Prassi Igienica:

- **Circolare n. 21 del 28/07/1995** Disposizioni riguardanti le linee guida per l'elaborazione dei manuali volontari di corretta prassi igienica in materia di derrate alimentari.
- **Circolare n. 1 del 26/01/1998** Aggiornamento e modifiche della Circolare n. 21 del 28 luglio 1995 recante "Disposizioni riguardanti l'elaborazione dei manuali di corretta prassi igienica in applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 155"

nonché la **nota del Ministero della Salute, prot. n. 4283 del 17/02/2011**, avente per oggetto "Unità distributive aperte al pubblico di acque destinate al consumo umano sottoposte a processi di trattamento".

1.4 Istruzioni per l'uso della linea guida

Il presente documento, specie con i suoi allegati, si propone di fornire strumenti utili ai vari soggetti per compiere una autovalutazione del grado di assolvimento dei propri obblighi di legge e guidare il personale ispettivo dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL nello svolgere i propri controlli in modo omogeneo su tutto il territorio regionale e con riguardo alle principali criticità. Si distingueranno di volta in volta i differenti requisiti o le indicazioni applicabili nelle varie fasi o fattispecie.

Resta fermo il principio che obiettivo delle azioni di controllo sanitario ufficiale è quello di verificare la conformità degli impianti e apparecchi, nonché dei comportamenti operativi dei soggetti economici controllati ai requisiti di legge, essendo libera per questi ultimi la scelta dei mezzi per arrivare a tale risultato in modo oggettivo, sistematico e dimostrabile.

Le eventuali indicazioni di buona pratica riportate nel presente documento e la cui finalità sia quella di suggerire soluzioni di eccellenza o utili a raggiungere risultati migliori di quelli minimi previsti dalle norme vigenti, non avendo carattere di obbligatorietà, non sono oggetto di valutazione da parte dei Servizi di Prevenzione delle ASL.

Quando le indicazioni fornite nel documento non discendono direttamente da obblighi di legge, ma si limitano a raccomandare prassi in grado di dare maggiori garanzie di efficacia o di dimostrabilità oggettiva dell'assolvimento di responsabilità oggettive, nel documento i verbi vengono usati al condizionale.

I paragrafi intercalati nel testo ed evidenziati mediante rientro e corniciatura laterale sinistra, nonché uso di un carattere più piccolo e corsivo, riportano commenti o esempi ad ulteriore chiarimento di passi che si ritiene opportuno motivare o far comprendere più in dettaglio.

Serie Ordinaria n. 29 - Venerdì 20 luglio 2012

CAPITOLO 2 - Caratteristiche generali delle apparecchiature
2.1 Principi generali

Le apparecchiature del trattamento dell'acqua sono generalmente accomunate dalla capacità di condizionare (refrigerare, riscaldare, gasare ecc.) l'acqua e/o di rimuovere dall'acqua alcune sostanze non gradite ovvero di aggiungerne o sostituirne altre gradite (solitamente dei sali o dei singoli elementi chimici).

Tutti i materiali che compongono le apparecchiature devono essere conformi al DM n. 174/2004 e, in difetto delle misure specifiche, al Regolamento CE n. 1935/2004.

La norma specifica che tratta delle attrezzature oggetto della presente Linea Guida è il DM n. 25/2012.

Nessuna apparecchiatura può essere propagandata o venduta sotto la voce generica di "depuratore d'acqua", ma solo con la precisa indicazione della specifica azione svolta.

2.2 Descrizione delle attrezzature

Nella seguente tabella si fornisce una descrizione sintetica dei diversi sistemi di trattamento, con i principali accorgimenti d'utilizzo:

SISTEMI DI TRATTAMENTO	ACCORGIMENTI DI UTILIZZO
Addolcitori a scambio ionico: apparecchiature atte a sostituire gli ioni costituenti la durezza dell'acqua con ioni di sodio, allo scopo di diminuire o eliminare la formazione di depositi calcarei consentendo un risparmio energetico e una riduzione nell'impiego di detersivi	a) le apparecchiature devono essere dotate di un dispositivo per la rigenerazione automatica o di istruzioni per programmare ed effettuare tale operazione manualmente, con frequenza proporzionale alle modalità e/o entità di utilizzo tra due cicli consecutivi; tale operazione deve essere effettuata almeno ogni quattro giorni b) le apparecchiature devono essere dotate di un sistema automatico di autodisinfezione durante la rigenerazione, in difetto del quale devono essere dotate di un idoneo sistema di post-disinfezione continua c) le apparecchiature devono essere dotate di un sistema di miscelazione dell'acqua originaria con quella trattata al fine di mantenere la durezza ai punti d'uso nell'ambito di quanto previsto dal Decreto 31/2001 non eccedente complessivamente il limite di 150 mg/l come Na d) le resine e gli altri scambiatori di ioni devono rispondere alle prescrizioni previste per i tipi utilizzati nel campo alimentare e) devono essere dotate di punti di prelievo per analisi prima e dopo il trattamento applicato e di un sistema in grado di assicurare il non ritorno dell'acqua trattata in rete e di un dispositivo bypass, manuale o automatico, per garantire la possibilità di escludere l'uso dell'apparecchiatura senza escludere l'interruzione del servizio di erogazione di acqua potabile.
Dosatori di reagenti chimici: apparecchiature utilizzate per l'aggiunta di prodotti, consentiti dalla legislazione, alle acque potabili in quantità proporzionali alla portata dell'acqua, allo scopo di proteggere gli impianti evitando incrostazioni, corrosioni e depositi ovvero per trattamenti di disinfezioni	a) Le sostanze aggiunte devono essere prive di impurità o altre componenti non compatibili con la destinazione ad uso umano dell'acqua e le aggiunte devono essere di quantità tale da evitare che l'acqua così trattata ecceda i limiti previsti per tali sostanze dalle norme vigenti per le acque ad uso umano o per le bevande o le preparazioni così prodotte per uso alimentare. Quando ciò sia previsto da norme vigenti, le sostanze aggiunte devono essere esplicitamente classificate "per uso alimentare" b) il dosaggio dei reagenti chimici deve risultare proporzionale alla portata da trattare in qualsiasi condizione di esercizio c) i reagenti devono rispondere alle prescrizioni di purezza previste per l'utilizzazione in campo alimentare o nel trattamento delle acque potabili d) le confezioni di prodotti impiegati devono riportare in etichetta la composizione quali-quantitativa, nonché il campo di impiego del prodotto e) le concentrazioni nell'acqua in uscita dall'impianto dei vari cationi ed anioni aggiunti non devono superare i valori limite previsti dal DLgs 31/2001.
Apparecchi di separazione a membrana (osmosi inversa, nanofiltrazione, ultrafiltrazione): i sistemi che operano sulla base del processo chimico-fisico di permeazione attraverso membrane, allo scopo di rigettare ioni, molecole organiche e solidi sospesi di dimensioni sub-microniche, con contemporanea riduzione della salinità	a) il funzionamento deve essere completamente automatizzato b) deve essere presente un dispositivo in grado di assicurare il non ritorno dell'acqua anche sullo scarico c) le membrane e gli altri componenti dell'impianto a contatto con l'acqua devono rispondere alle prescrizioni previste per i materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti e le bevande ivi compresa l'acqua ad uso umano. d) qualora sia previsto un serbatoio di raccolta a valle del trattamento, l'impianto deve essere dotato di un sistema di disinfezione continua. e) Il costruttore deve indicare le prestazioni dell'apparecchio riferendosi alle sostanze, agli elementi e ai parametri biologici testati per definirle.
Filtri meccanici: apparecchiature atte a trattenere mediante barriere di tipo fisico le particelle sospese nell'acqua	a) I filtri meccanici devono essere facilmente lavabili, automaticamente o manualmente. b) I filtri ammessi devono avere una rete sintetica o metallica, con grado di filtrazione non inferiore a 50 µm.
Sistemi fisici: apparecchiature che vengono proposte per impedire e/o ridurre la formazione di incrostazioni mediante l'applicazione all'acqua di campi magnetici statici o di campi elettromagnetici. Rientrano tra i sistemi fisici di trattamento di acque ad uso umano quelli che impiegano lampade UV o altre sorgenti di radiazioni energetiche per abbattere la contaminazione microbica presente nell'acqua	a) Apparecchiature (anticalcare magnetici o elettronici, condizionatori magnetici, acceleratori ionici, decalcificatori elettrodinamici) la cui ammissibilità dal punto di vista sanitario non sottintende un riconoscimento dell'efficacia, tenendo anche presente che sui principi di funzionamento e sull'utilità pratica le ricerche non sono ancora giunte a risultati conclusivi". b) L'efficacia e l'efficienza degli impianti UV risulta infatti essere influenzata da parametri quali la trasmittanza dell'acqua, l'invecchiamento della lampada, lo sporco delle guaine protettive al quarzo, la presenza di solidi sospesi, la natura e quantità della carica microbica in ingresso. Se questi non sono adeguatamente valutati in fase di dimensionamento, possono compromettere pesantemente i risultati del trattamento. La rispondenza di questi dispositivi ai requisiti dichiarati dovrà essere certificata mediante sperimentazione. c) Per i sistemi fisici non è richiesta la presenza di contatore a monte.

Filtri a carbone attivo: apparecchiature contenenti carboni di tipo vegetale o minerale, dotati di effetto adsorbente, generalmente proposti come rimedio per eliminare sgradevoli sapori connessi al trattamento dell'acqua con cloro o suoi derivati o come rimedio per eliminare alcuni microinquinanti chimici	<p>a) Sono ammessi solo quelli che siano prodotti con dispositivi o materiali atti a evitare i rischi di proliferazione batterica e di rilascio incontrollato di microinquinanti. La rispondenza di questi dispositivi ai requisiti dichiarati dovrà essere certificata mediante sperimentazione.</p> <p>b) Il costruttore deve indicare le prestazioni e i riferimenti alle prestazioni dell'apparecchio riferendosi alle sostanze, agli elementi e ai parametri biologici testati.</p> <p>c) I sistemi devono essere corredati da istruzioni procedurali che consentano di individuare il fine vita del sistema.</p>
Sistemi composti: apparecchiature che utilizzano combinazioni di più sistemi di trattamento tra i precedenti, eventualmente anche condizionando a particolari temperature l'acqua trattata, ovvero a conservarla per un certo periodo di tempo	<p>a) I sistemi che utilizzano combinazioni di più di una delle tecniche di trattamento di cui ai punti precedenti devono ottemperare complessivamente a tutti i requisiti riferiti a ciascuno singolarmente.</p> <p>b) La rispondenza di questi dispositivi ai requisiti dichiarati dovrà essere certificata mediante sperimentazione.</p> <p>c) Il costruttore deve indicare le prestazioni e i riferimenti alle prestazioni dell'apparecchio riferendosi alle sostanze, agli elementi e ai parametri biologici testati.</p> <p>d) I sistemi devono essere corredati da istruzioni procedurali che consentano di individuare il fine vita del sistema.</p>
Altri dispositivi: qualsiasi altro sistema non ricompreso tra i precedenti che abbia la capacità di modificare le caratteristiche dell'acqua potabile per migliorarne alcuni parametri sotto il profilo organolettico	<p>a) Le condizioni di utilizzo dipendono dal sistema impiegato.</p> <p>b) Devono garantire le prestazioni dichiarate dal costruttore e la rispondenza ai requisiti del Dlgs.31.</p> <p>c) Il costruttore deve indicare le prestazioni dell'apparecchio riferendosi alle sostanze, agli elementi e ai parametri biologici testati per definirle.</p> <p>d) La rispondenza di questi dispositivi ai requisiti dichiarati dovrà essere certificata mediante sperimentazione.</p>

In ragione della recente diffusione, che impone l'implementazione di azioni di vigilanza e controllo specifiche, si segnalano apparecchiature, che utilizzano uno o più sistemi descritti sopra, quali:

- *Caraffe filtranti:* attrezzature ad uso domestico che prevedono il trattamento dell'acqua potabile mediante sistemi di filtrazione a cascata;
- *Filtri terminali per rubinetto:* attrezzature ad uso domestico come le precedenti ma da applicarsi direttamente in serie al rubinetto dell'acqua potabile;

e impianti quali:

- *"Case dell'acqua":* impianti posti in luogo pubblico o accessibile liberamente al pubblico, costituiti da un vano chiuso in cui vengono installate apparecchiature di trattamento, di raffreddamento e addizione di anidride carbonica all'acqua potabile, singolarmente o in abbinamento, la quale viene quindi messa a disposizione dei consumatori finali in modo non assistito.

Serie Ordinaria n. 29 - Venerdì 20 luglio 2012

CAPITOLO 3 - Progettazione, costruzione e immissione sul mercato**3.1 Caratteristiche generali**

Gli obblighi dei costruttori o degli operatori economici che importano nell'Unione Europea queste apparecchiature o le componentistiche (resine, carboni, filtri, parti metalliche o altro) da utilizzare per fabbricarle per immetterle sul mercato sono definiti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del DM 7/2/2012 n. 25, cui si rimanda.

Le attrezzature devono essere progettate in conformità con le norme generali che costituiscono la base per la sicurezza igienica delle apparecchiature destinate al contatto con gli alimenti e alla lavorazione di sostanze alimentari. In particolare, ad esempio, non devono essere esposte a contaminazioni dall'esterno, non devono essere in grado di divenire rifugio per infestanti o ricettacolo per rifiuti o scorie, ovvero essere sensibili all'azione deteriorante di eventuali agenti aggressivi presenti nell'ambiente in cui vengono installate. Il costruttore stabilisce le condizioni d'uso, di manutenzione e il tempo di vita operativa delle apparecchiature e delle loro componenti, dandone chiara ed esplicita informazione ai clienti ed agli eventuali rivenditori e installatori terzi, avendo cura di definire tali durate come le massime che assicurano la permanente conformità delle acque trattate ai requisiti delle definiti nel DLgs 31/2001 e alle performances dichiarate, nelle condizioni d'uso peggiori di utilizzo e nel rispetto delle istruzioni di corretta manutenzione conseguentemente descritte agli utilizzatori.

3.2 Accessibilità e facilità d'uso

Le attrezzature e gli impianti oggetto della presente linea guida hanno caratteristiche di composizione e funzionamento molto variabili. Con diverse soluzioni tecniche e gradi di informatività, tuttavia, richiedono di poter effettuare con immediatezza e facilità le operazioni di comando e regolazione, i controlli sul loro stato di funzionamento e sul livello di efficienza o di stress dei sistemi di trattamento e delle loro varie parti soggette ad usura, le azioni di pulitura, manutenzione, sostituzione dei consumabili e riparazione, nonché per rendere ben visibili gli eventuali indicatori di allarme o di monitoraggio automatico. Le parti in questione dovranno essere posizionate nel modo più idoneo a favorire le relative operazioni.

Le apparecchiature, ove pertinenti, devono essere dotate di punti di prelievo per l'analisi prima e dopo il trattamento applicato, per consentire, anche durante l'esercizio, di effettuare verifiche e controlli.

3.3. Requisiti dei documenti, dell'etichetta e pubblicità delle apparecchiature

Il **DM n. 25/2012** definisce l'obbligo di dotare le attrezzature e gli impianti in oggetto di un manuale di uso e manutenzione e di un manuale di montaggio e installazione con chiare istruzioni per l'uso. In particolare deve essere indicato il periodo di utilizzo o comunque la durata utile dichiarata dal produttore.

Le apparecchiature devono garantire le prestazioni dichiarate dal produttore e la rispondenza ai requisiti stabiliti dal **DLgs n. 31/2001** e s.m.i..

Ogni apparecchiatura deve essere dotata di istruzioni che consentano di individuare le necessità di interventi di manutenzione, la loro periodicità ovvero il fine vita della apparecchiatura.

Devono essere formalmente esplicitate all'utilizzatore la durata di vita o il periodo di utilizzo delle apparecchiature e dei componenti soggetti a saturazione e/o esaurimento, o altre prestazioni tecniche; ad esempio cicli operativi, rigenerazione e/o riattivazione dei sistemi. Poiché spesso queste durate decorrono da un momento preciso e dipendono anche dalle modalità e intensità di utilizzo, anche queste ultime informazioni vanno chiaramente fornite al cliente, come termini di riferimento su cui basare le proprie scelte sia nell'acquisto che nella successiva gestione dell'apparecchiatura.

Nel manuale per il corretto uso dell'apparecchiatura, oltre alla dichiarazione di conformità alle norme vigenti, dovrà essere presente un documento tecnico dal quale risultino chiaramente la descrizione dell'apparecchiatura, i principi del suo funzionamento, gli allacciamenti, le saracinesche di intercettazione, i rubinetti di presa, i punti di scarico ed ogni altro elemento attinente la funzionalità dell'apparecchiatura stessa. I documenti devono includere la versione completa nella lingua ufficiale in uso nel paese dove l'attrezzatura viene posta in vendita o l'impianto viene installato.

In tali documenti si devono trattare con particolare attenzione anche gli aspetti dotati di una qualche criticità in tema di installazione e di limiti in tema di condizioni d'uso (per esempio che si deve alimentare l'impianto o l'apparecchiatura solo con acqua potabile e che si devono indicare i limiti di utilizzo per volumi o altri parametri critici).

Tra le modalità ed i parametri per la sostituzione di parti o accessori (ad esempio guarnizioni o cartucce) dovrà essere menzionata la necessità che tali parti sostitutive siano a loro volta di tipo compatibile per il loro impiego a contatto con l'acqua ad uso umano.

Gli impianti e le attrezzature dovrebbero essere dotate di un'etichetta (o targhetta) su cui siano riportati le caratteristiche dell'attrezzatura, i dati del produttore ed eventuali altre informazioni che forniscano indicazioni importanti all'utente/gestore, come la conformità al **DM n. 174/2004** e la conformità alle norme comunitarie testimoniate dalla marcatura CE.

Fermo restando l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dal **DLgs n. 206/2005** in materia di pubblicità, nei testi della documentazione tecnico-descrittiva, nei manuali di installazione e manutenzione, sulle confezioni di imballaggio e, più in generale, su tutto il materiale pubblicitario e informativo prodotto per l'apparecchiatura, i riferimenti alle prestazioni dell'apparecchio medesimo dovranno riferirsi esclusivamente a sostanze e/o elementi e/o parametri biologici testati sperimentalmente, ovvero essere documentati da letteratura comunemente accettata a livello internazionale, quali standard nazionali, internazionali, pubblicazioni o linee guida OMS.

Sarebbe particolarmente opportuno che vengano testate dai produttori e messe a disposizione dei clienti le performances dell'apparecchiatura nelle condizioni più estreme in cui si prevede sia comunque possibile il suo soddisfacente utilizzo. Il produttore, del resto, per precisare tali limiti del campo di impiego, dovrebbe estendere le prove anche a condizioni d'uso ed a parametri dell'acqua in entrata addirittura esterne, in entrambi i sensi, agli estremi previsti in sede di progettazione. Particolare attenzione andrebbe fatta nel verificare sperimentalmente le performances ottenibili in condizioni di regimi di flusso estremamente alti o bassi, in regime di impiego continuo o discontinuo, in presenza di acque afferenti particolarmente povere o ricche di sostanze chimiche normate dal DLgs 31/2001 o di particolari. I risultati di tali sperimentazioni dovrebbero essere allegati alle documentazioni di corredo dei manufatti o, quanto meno, consultabili dai clienti.

Oltre a quanto già previsto all'art. 6 del DM 25/2012, si precisa che tra le informazioni che devono essere fornite all'utilizzatore ci sono necessariamente quelle relative all'eventuale ciclo di funzionamento (volume, durata, ...) che dev'essere effettuato prima che si possano ottenere condizioni di regime dei sistemi modificatori dell'acqua. La vita operativa dell'apparecchiatura dovrebbe pertanto essere stimata distinguendo da quella di effettiva fruibilità questa preliminare fase di precondizionamento, così come i volumi che è necessario utilizzare in condizioni di non utilizzo dell'acqua erogata, per la depurazione, l'avvinamento, la messa a regime o la rigenerazione di alcune parti.

Il produttore o importatore dovrà altresì informare l'utilizzatore sulle particolari situazioni o scorrette prassi che potrebbero compromettere il buon funzionamento, la corretta manutenzione e la sicurezza delle proprie apparecchiature o modificare in modo più restrittivo le stime di durata dichiarate.

Tutte le informazioni dovrebbero essere il più possibile visibili, indelebili e chiaramente leggibili in riferimento sia alle dimensioni che alla spaziatura che al colore.

3.4. Produzione delle apparecchiature

Al produttore e al distributore, come individuati all'articolo 103, comma 1, lettere d) ed e) del DLgs n. 206/2005, secondo le rispettive competenze di cui all'articolo 104 del medesimo decreto, spetta la responsabilità di mettere in commercio apparecchiature che, se utilizzate e mantenute secondo quanto previsto nel manuale d'uso e manutenzione, ai sensi dell'articolo 5, assicurino, durante il periodo di utilizzo, le prestazioni dichiarate e che l'acqua trattata risulti conforme ai requisiti stabiliti dal DLgs n. 31/2001 e s.m.i.. Tali requisiti sono legati, ad esempio, alla conformità dei materiali al contatto con gli alimenti, bevande e acque da destinare al consumo umano come dalle relative norme.

3.4.1 Approvvigionamento materiali

I materiali e i componenti utilizzati per fabbricare le attrezzature e gli impianti, nonché per la loro manutenzione durante la loro vita operativa, devono essere acquisiti da fornitori qualificati, che applichino le norme cogenti di igiene e di corretta fabbricazione e dimostrino l'idoneità dei materiali ai sensi delle norme citate nel capoverso precedente. Ogni utilizzatore professionale di tale componentistica, oltre a verificare quanto sopra, dovrebbe svolgere attivamente verifiche ove venisse a conoscenza di fatti (segnalazioni di allerta o reclami dai clienti) che possano suggerire l'inidoneità dei materiali fornitigli o l'inaffidabilità in tal senso di un fornitore.

Tutte le parti che possono venire a contatto con gli alimenti (e quindi anche con l'acqua) devono essere rintracciabili, ovvero deve essere possibile risalire alla fornitura da cui provengono secondo quanto stabilito da **Regolamento (CE) n. 1935/2004, DM 21/3/1973, DM n. 174/2004** e s.m.i..

La norma prescrive che sia garantita la possibilità di individuare quali sono stati gli operatori economici a cui è stata venduta l'apparecchiatura di trattamento dell'acqua ad uso umano per consentirne il ritiro in caso di non conformità accertata solo dopo la vendita. Tali indicazioni sono ovviamente applicabili anche a tutte le parti di consumo e ai ricambi.

L'obbligo di rintracciabilità "a valle" non è previsto per la vendita diretta al consumatore finale privato. A tutela del consumatore, qualora la non conformità comporti rischi per la salute, il costruttore è tenuto ad effettuare il richiamo del prodotto mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa o da altre procedure previste del Regolamento CE n. 178/2002.

3.4.2 Deposito

Tutti i componenti e specialmente tutte le parti o le attrezzature ultimate devono essere ricoverate in condizioni che non le esponano al rischio di subire alterazioni o contaminazioni che ne penalizzino o modifichino l'idoneità igienica sia presso la struttura che le ha prodotte che presso i depositi temporanei esistenti presso i distributori o gli installatori. Tutte le parti di ricambio, specialmente se si tratta di parti "critiche", come ad esempio filtri a carboni attivi, devono riportare le indicazioni di conformità (**DM n. 174/2004, DM n. 25/2012**) in maniera evidente e controllabile.

3.4.3 Ciclo produttivo e distributivo

Le operazioni inerenti la fabbricazione delle attrezzature o le fasi di distribuzione, al pari delle operazioni descritte ai punti precedenti, non devono provocare una modifica o perdita delle caratteristiche in grado di generare degli aspetti critici in ambito igienico o ambientale e si deve assicurare una rintracciabilità e se possibile una tracciabilità delle componenti critiche utilizzate.

I gruppi di materiali e oggetti elencati nell'allegato I al **Regolamento (CE) n. 1935/2004** nonché le combinazioni di tali materiali ed oggetti, oppure di materiali ed oggetti riciclati impiegati in tali materiali e oggetti, vanno fabbricati nel rispetto delle norme generali e specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione (Good manufacturing practices GMP). Il **Regolamento CE n. 2023/2006** stabilisce le norme relative alle buone pratiche di fabbricazione per i gruppi di materiali e di oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. Tale Regolamento si applica a tutti i settori e a tutte le fasi di produzione, di trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti.

Tutti gli operatori del settore devono istituire un sistema efficace di gestione della qualità nell'ambito delle operazioni di fabbricazione, adeguandolo alla loro posizione nella catena di approvvigionamento.

Le responsabilità del costruttore sono evidenti nel caso in cui le caratteristiche degli impianti o dei componenti non siano corrispondenti a quanto contenuto nei documenti forniti a corredo o che i materiali utilizzati per degli impianti o componenti specificatamente indicati come idonei all'uso a contatto con l'acqua da destinare al consumo umano non risultino tali.

Nelle altre fasi l'installatore diviene l'attore principale e il principale responsabile di difetti o manchevolezze dell'impianto.

Serie Ordinaria n. 29 - Venerdì 20 luglio 2012

CAPITOLO 4 - Installazione

Una corretta installazione è un aspetto essenziale, non solo per la localizzazione, ma anche per le caratteristiche dell'apparecchiatura e le modalità con cui l'installazione è eseguita: tale compito deve, pertanto, essere affidato a persona professionalmente idonea, secondo quanto previsto dal DM n. 37/2008. Per le apparecchiature più semplici, se l'utilizzatore provvede in proprio all'installazione, è egli stesso ad assumere su di sé tutte le responsabilità connesse con tali operazioni e alle relative conseguenze.

4.1 Indicazioni generali

Riguardo alla definizione delle modalità di utilizzo e di manutenzione, l'installatore, sempre assumendo come base le indicazioni al riguardo fornite dal costruttore, dovrebbe far riferimento alla effettiva qualità dell'acqua che verrà trattata presso l'utilizzatore: in primo luogo ottenendo dati al riguardo dall'ente gestore dell'acquedotto cui la rete locale del cliente è allacciata ovvero, in caso di pozzo privato o di sospetto circa l'esistenza di fattori a valle dell'allacciamento che potrebbero modificare i valori di parametro forniti dall'acquedotto, ottenendo un'analisi ad hoc.

Si faccia attenzione al fatto che, se a monte del punto di installazione ma sempre entro la rete interna dell'edificio (ad esempio a livello centralizzato condominiale) fosse presente un altro impianto di trattamento, magari solo mirato alla riduzione della durezza originaria dell'acqua approvvigionata, l'inserimento in serie a questo del nuovo apparecchio di trattamento potrebbe modificare l'acqua erogata in modo incompatibile con la sua potabilità (ad esempio per l'eccessiva sottrazione di ioni).

Solo in subordine, nell'impossibilità di basare la propria offerta su queste informazioni, come di norma avviene per le attrezzature tipo caraffe filtranti o filtri terminali da applicare al rubinetto, potrà prendere a riferimento i dati forniti dal produttore in fase di definizione sperimentale delle caratteristiche funzionali delle proprie apparecchiature. Ovviamente nel caso di caraffe filtranti o filtri terminali che impiegano sistemi a resine a scambio ionico e che non richiedono installazione da parte di operatori specializzati, sarà l'utilizzatore a doversi accertare che tali apparecchi siano effettivamente utilizzabili con l'acqua di cui esso dispone.

Delle motivazioni delle proprie scelte o offerte, l'installatore dovrà in ogni caso informare formalmente l'utilizzatore.

Si ricorda, inoltre, l'obbligatorietà della verifica della marcatura CE e della messa a terra dell'apparecchiatura (con conseguente verifica dell'interruttore differenziale), che l'installatore deve eseguire nel caso sia necessario un allacciamento alla rete elettrica per il suo funzionamento.

4.2 Locali

Le apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano devono essere collocate in locali dotati delle necessarie caratteristiche strutturali e funzionali secondo quanto prescritto dai principi e dai requisiti dalle norme in vigore in tema di igiene, in modo particolare l'art. 7 del **DM n. 25/2012**.

Qualora le attrezzature siano poste in locali in cui vengono effettuate delle operazioni di produzione, preparazione o manipolazione di alimenti, le caratteristiche costruttive delle attrezzature e la loro installazione, oltre a garantire comunque la tutela dell'impianto stesso, non devono essere tali da influire negativamente sulle operazioni compiute sugli alimenti.

Abitualmente i dispositivi modificatori sono chiusi e a pressione positiva rispetto all'ambiente circostante, non consentendo quindi una contaminazione dell'acqua dall'esterno durante il loro normale funzionamento. Le operazioni di manutenzione o di sostituzione di pezzi, di norma comportano però l'apertura delle apparecchiature e l'esposizione di loro parti interne, nonché la perdita della pressurizzazione delle condutture interne. Tali interventi devono pertanto avvenire in condizioni tali da escludere possibili contaminazioni dall'esterno.

L'installatore dovrà installare sistemi di trattamento acqua ad uso umano esclusivamente se collegati al punto d'uso della rete idrica ad uso umano, anche se le acque trattate con il suo impianto non saranno impiegate solo a tali fini o per entrare in contatto con alimenti.

L'installatore deve accertarsi che tutti gli eventuali elementi di raccordo e/o collegamento utilizzati dal punto d'uso sino all'allacciamento delle apparecchiature siano essere conformi alle disposizioni previste del DM n. 174 / 2004 e s.m.i..

L'installatore che installa e gestisce un sistema di trattamento acqua potabile all'interno di edifici privati a cui possano accedere più utenti è opportuno attui o dia formali raccomandazioni perché siano adottate dai gestori dell'impianto i criteri cautelativi contro possibili atti vandalici previsti per la distribuzione d'acqua in locali o aree pubbliche. In primo luogo ciò si ottiene di norma limitando l'accessibilità all'apparecchiatura al solo personale abilitato alla sua verifica e manutenzione.

È necessario che l'apparecchiatura sia collocata lontano da fonti di calore e con la possibilità di scaricare acqua di rifiuto.

Nell'installazione, inoltre, si devono tenere presenti i seguenti ulteriori aspetti:

- la possibilità di fornire acqua non trattata in caso di rottura o manutenzione dell'apparecchiatura, realizzando l'installazione mediante valvole bypass;
- la disponibilità di un adeguato sistema di non ritorno;
- presenza di punti di prelievo campioni, quando pertinente, per il controllo delle prestazioni dell'impianto
- presenza di scarichi liberi per le acque di rigetto o di rigenerazione prodotte dall'apparecchiatura durante il normale esercizio o durante la manutenzione.

4.3 Informazioni al cliente

L'installatore nel promuovere o installare una apparecchiatura deve informarsi delle esigenze del consumatore, accertando così:

- che queste siano compatibili con il rispetto delle norme vigenti per le acque ad uso umano e, se del caso, di quelle per la sicurezza degli alimenti;
- che esse possano essere soddisfatte dal dispositivo modificatore che egli intende installare.

Solo in tal modo egli potrà suggerire le possibili migliori alternative e, soprattutto, informare a sua volta formalmente il cliente circa

le condizioni alle quali l'apparecchiatura potrà assicurare le performances attese e quelle che dovranno essere evitate per non compromettere tale risultato.

Tenuto conto, oltre che delle indicazioni fornite dal costruttore, anche delle esigenze derivanti dal singolo contesto di installazione, devono essere formalmente esplicitate all'utilizzatore la durata di vita o il periodo di utilizzo delle apparecchiature e dei componenti soggetti a saturazione e/o esaurimento, o altre prestazioni tecniche; ad esempio cicli operativi, rigenerazione e/o riattivazione dei sistemi.

Poiché spesso queste durate decorrono da un momento preciso e dipendono anche dalle modalità e intensità di utilizzo; anche queste ultime informazioni vanno chiaramente fornite al cliente, come termini di riferimento su cui basare le proprie scelte sia nell'acquisto che nella successiva gestione dell'apparecchiatura.

Quando la decorrenza di tali termini temporali debba essere fatta partire dal momento dell'installazione e messa in esercizio, o dell'ultimo intervento manutentivo o riparativo, le relative date dovrebbero essere registrate in modo da renderle facilmente consultabili dall'utente e dai manutentori da questo eventualmente incaricati.

L'installatore, dopo aver valutato quanto sopra, deve altresì provvedere a:

- collaudare l'impianto per verificare il corretto funzionamento.

Il collaudo dovrebbe testare il comportamento dell'apparecchiatura nelle condizioni più estreme di esercizio previste per essa dal costruttore e comunque ipotizzabili come possibili nel contesto in cui l'apparato è stato installato e dovrà operare: meglio se estendendo il test alle situazioni incidentali ritenute possibili in tali condizioni.

- certificare il corretto montaggio secondo le istruzioni del costruttore e delle normative vigenti rilasciando relativa documentazione al cliente.
- informare il cliente sulle buone pratiche di gestione ed uso dell'impianto indicate dal costruttore, nonché sulle corrette prassi da usare per le operazioni di pulizia e sanificazione dei locali o delle aree in cui sono collocate le attrezzature e le attrezzature stesse
- fornire al cliente le indicazioni utili a programmare la manutenzione in funzione dell'uso, nel rispetto delle indicazioni per gli elementi in cui il fine vita è stato determinato dal costruttore e considerate le eventuali motivazioni restrittive derivate dal contesto locale, come espressamente e documentatamente rese note al cliente.
- indicare al cliente, se questo è un operatore del settore alimentare o sanitario o socio-sanitario (anche nel caso si tratti di un gestore di acquedotto o di un Comune), di presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di installazione di un sistema di trattamento dell'acqua potabile.

4.5 La dichiarazione di conformità ai sensi del Decreto legislativo n. 37/2008 e s.m.i.

La dichiarazione di conformità è dovuta ovunque per l'installazione della apparecchiatura sia necessario modificare l'impianto idro-sanitario, oppure quando l'apparecchiatura stessa venga inserita all'interno di quest'ultimo, e conseguentemente l'acqua trattata venga reimpressa nell'impianto. La mancata osservanza di tale obbligo, viene sanzionata ai sensi dell'articolo 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti.

La Dichiarazione di conformità citata dall'art. 9 della Legge n. 46/90 è ora definita dall'articolo 7 del DLgs n. 37/2008.

Quando invece l'apparecchiatura è installata a valle di un terminale di erogazione della rete (rubinetto, bocchetta) resta l'obbligo da parte dell'installatore di garantire il rispetto delle regole dell'arte e delle istruzioni del costruttore.

Va infatti ricordato che, fermo restando che è responsabilità dell'OSA la qualità dell'acqua erogata, eventuali malfunzionamenti della apparecchiature ascrivibili a una scorretta installazione/manutenzione, in violazione delle specifiche istruzioni indicate dal costruttore, ricadono sotto la responsabilità dell'installatore/manutentore.

Serie Ordinaria n. 29 - Venerdì 20 luglio 2012

CAPITOLO 5 - Conduzione

L'utilizzatore è responsabile del mantenimento dei requisiti di idoneità dei locali e della correttezza con cui l'impianto è gestito e assoggettato a manutenzioni e controlli.

Se l'impianto è attivato da un operatore del settore alimentare (OSA), quest'ultimo dovrà notificare, tramite SCIA, l'installazione dell'impianto stesso.

I piani di manutenzione e sanificazione delle apparecchiature in questione e le relative registrazioni, comprese quelle delle analisi di controllo periodico dell'acqua erogata, rientreranno da qual momento a tutti gli effetti nella documentazione dell'autocontrollo dello stabilimento produttivo.

Il controllo dell'effettiva conformità dell'acqua trattata ai requisiti del DLgs 31/2001 deve essere effettuato periodicamente e in caso di incidenti che possano aver compromesso la normale situazione operativa dell'impianto.

5.1 Procedure di pulizia e sanificazione

Le operazioni di pulizia e sanificazione dei locali o delle aree in cui sono collocate le attrezzature e le attrezzature stesse dovrebbero essere effettuate secondo un programma o un piano dedicato idoneo a mantenere sempre buoni livelli di pulizia, in riferimento, per quanto possibile, allo specifico contesto in cui apparecchiatura opera.

Tra le operazioni obbligatorie, che non sono normalmente incluse in quelle afferenti alle procedure di "manutenzione periodica" (pulizia/sostituzione di filtri, bombole del gas, ricarica di unità refrigeranti, ecc.) troviamo le operazioni di pulizia e sanificazione di alcune parti come i beccucci di erogazione, le sedi in cui vengono appoggiati bicchieri e/caraffe/bottiglie, ecc.

Per effettuare tali operazioni si possono utilizzare due differenti categorie di sostanze/prodotti:

- detergenti,
- disinfettanti.

I prodotti e i principi attivi appartenenti alle due categorie sono quanto mai numerosi e di varia natura, in quanto per i primi si può passare da tensioattivi neutri, blandamente acidi o basici a prodotti chimici dotati di una notevole potenziale aggressività come basi e acidi forti (soda caustica, acido ortofosforico, ecc.), mentre per i disinfettanti la "tradizione" ha sempre visto come impiego universale, oltre ad altri prodotti meno aggressivi, i derivati del cloro, che per le loro caratteristiche ossidanti possono causare gravi danni alle attrezzature anche solo per effetto dei vapori che si possono sviluppare durante il loro utilizzo.

A questo occorre unire la conoscenza dei prodotti, sottoprodotti e stabilizzanti che accompagnano i principi attivi nelle differenti formulazioni.

Per questo motivo è estremamente importante che il costruttore individui non solo i prodotti (principi attivi) con cui è consigliabile effettuare tali operazioni periodiche di pulizia e di sanificazione ma specialmente che indichi chiaramente quelli che per nessun motivo devono essere impiegati in tali procedure, specificandone i possibili effetti deleteri.

Queste operazioni non sono da confondersi con le operazioni di sanificazione da effettuare periodicamente sui componenti dell'intero impianto.

Il costruttore, deve indicare con cura oltre alla cadenza o le condizioni che impongano la sostituzione di alcune parti anche le modalità con cui effettuare le operazioni di sanificazione e sostituzione delle parti di consumo, avendo cura soprattutto di considerare l'influenza che le situazioni peggiori ipotizzabili di utilizzo possono avere su tali frequenze: adottando conseguentemente per esse le misure più prudenziali o indicando in modo chiaro e univoco quali condizioni impongano, sempre a titolo cautelativo, l'adozione di cadenze più ravvicinate di quelle normalmente considerate sufficienti, o di azioni straordinarie.

Un intervento manutentivo straordinario, con sostituzione dei filtri soggetti a ricambio periodico, deve essere considerato obbligatorio in caso di prolungato inutilizzo.

Si ricorda, inoltre, come le procedure di pulizia e sanificazione delle apparecchiature con impiego di sostanze chimiche debbano prevedere l'acquisizione delle schede tecniche di uso di queste ultime e specialmente di quelle inerenti la sicurezza dei prodotti.

Il produttore dovrà specificare quali prodotti assicurino la necessaria efficacia e la compatibilità con i materiali costruttivi delle parti che saranno esposte direttamente o indirettamente al contatto con esse o con i loro vapori.

L'utilizzatore professionale, però, dovrà verificare direttamente l'adeguatezza delle sue scelte, se non rientranti delle indicazioni ricevute dal costruttore o se può sussistere il dubbio che il particolare campo di impiego dell'attrezzatura nel suo contesto produttivo possa compromettere l'efficacia delle procedure e dei prodotti suggeriti dal costruttore.

5.2 Impiego e manutenzione**5.2.1 Impiego generale delle apparecchiature.**

Tutte le operazioni di manutenzione devono essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dal programma di manutenzione contenuto nel manuale di uso e manutenzione e/o delle indicazioni sintetiche che possono essere presenti anche in etichetta/targhetta.

Le componenti, le parti di ricambio e quelle consumabili utilizzate in tali operazioni, ove non marcabili direttamente per attestarne l'idoneità all'uso e la natura, dovrebbero riportare tali informazioni in modo chiaro e posizione ben visibile sulla confezione in cui vengono forniti o sulla documentazione di accompagnamento ad essi univocamente allegata.

Le apparecchiature, quando vengono consegnate, devono essere accompagnate da un programma di uso e manutenzione che specifichi le operazioni da effettuare per mantenerle in piena efficienza, indichi la loro cadenza temporale e chi può effettuare il singolo intervento.

5.2.2 Impiego delle apparecchiature nelle Imprese Alimentari

Per quanto attiene la collocazione delle attrezzature presso un'Impresa Alimentare, le operazioni volte ad assicurare il mantenimento del buon funzionamento dei sistemi di trattamento dell'acqua sono obbligatoriamente da sottoporre a procedura operativa di manutenzione e gestione, in quanto costituiscono un Punto Critico di Controllo (CCP), come tale da inserire nel Manuale di Autocontrollo dell'impresa.

In tema di procedure di autocontrollo atte ad assicurare la sicurezza e salubrità degli alimenti nelle Imprese Alimentari si ricorda la cogenza dei Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004.

Le sanzioni da applicarsi per il mancato rispetto di dette norme sono previste, in modo specifico, nei commi 4, 5, 6, 7, 8 dell'articolo 6 del **DLgs n. 193/2007**.

È bene ricordare che l'acqua da utilizzare per la preparazione di alimenti o la sanificazione di condotte, superfici o attrezzi destinati al contatto con gli alimenti deve avere le caratteristiche previste dal DLgs n. 31/2001 per l'uso umano, fatte salve acque con caratteristiche particolari necessarie per garantire la conformità dei prodotti finiti alle norme per essi vigenti. L'importante in quest'ultimo caso è che eventuali sottrazioni o aggiunte di sostanze implicate dal trattamento non siano in ogni caso in grado di rendere l'alimento o la bevanda finiti non conformi ai propri requisiti di legge.


5.3 Analisi

In tutti i casi in cui si ritenga indicato effettuare delle analisi per verificare la qualità dell'acqua erogata o lo stato di efficienza della apparecchiatura, è opportuno che nello scegliere le verifiche analitiche da compiere e la loro frequenza siano tenuti in considerazione i seguenti criteri di scelta:

- gli esami analitici dovranno essere indirizzati a monitorare quei parametri che effettivamente potrebbero risultare alterati, nelle condizioni di impiego dell'apparecchiatura, in funzione della qualità dell'acqua in entrata ad essa, dell'entità dei consumi previsti ed effettivi, del tipo di trattamento che l'apparecchiatura pratica sull'acqua e della velocità con cui il costruttore prevede che possano modificarsi le performances delle parti soggette a sostituzione periodica;
- deve essere nota la soglia relativa ad ogni parametro analizzato che indica un giudizio di inidoneità e la conseguente adozione di contromisure, tenendo presente che tale soglia non deve mai essere superiore ai limiti di accettabilità fissati per quel parametro dalle norme vigenti;
- la frequenza dei controlli dovrebbe essere scelta come la minima in grado di consentire di trarre indicazioni utili sulle misure preventive da assumere prima che l'acqua erogata superi i limiti per essa previsti dalle norme vigenti, tenendo presente che la scelta di sistemi (frequenze e tipi di interventi) di manutenzione prudenziali possono influenzare positivamente quella sulla frequenza delle verifiche analitiche e viceversa.

Ovunque possibile, andrebbe anche previsto un valore del parametro o dei criteri di interpretazione dei dati da considerare come indici di allerta dell'avvicinarsi della soglia di inidoneità, per far sì che le opportune azioni correttive siano attuate prima che avvenga il superamento dei limiti di accettabilità, specie quando questi coincidessero con quelli di legge.

DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL CICLO PRODUTTIVO, DISTRIBUTIVO DI INSTALLAZIONE E DISMISSIONE DELLE ATTREZZATURE DA UTILIZZARE PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA DA DESTINARE AL CONSUMO UMANO



NB: - Se l'utente installa e/o manutene in proprio l'apparecchiatura, riassume su di sé anche le responsabilità dell'installatore e/o del manutentore.
 - Le linee tratteggiate indicano adempimenti validi solo per casi specifici.

CAPITOLO 6 - Casi particolari

6.1 Sistemi di trattamento dell'acqua posti in libera vendita ai consumatori finali

Rientrano in questa fattispecie le cartucce destinate ad essere collegate al punto di uscita dei rubinetti di erogazione finale dell'acqua ad uso umano (filtri terminali) e le caraffe dotate di sistemi filtranti.

Non essendo prevista una installazione da parte di un operatore professionista né una successiva manutenzione da parte di una simile figura, la sicurezza queste attrezzature discende interamente dalla qualità sperimentata assicurata dal produttore o importatore e dalla chiarezza ed esaustività delle informazioni dallo stesso fornite all'utilizzatore finale, che a sua volta sarà responsabile solo di utilizzare secondo tali prassi il prodotto acquistato.

In questi casi è indispensabile che l'idoneità del manufatto a garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla legge per l'acqua ad uso umano sia dichiarata dal costruttore/importatore sulla scorta di una accurata sperimentazione svolta testando le performances dell'apparecchiatura nelle condizioni più estreme in cui possono essere utilizzate. Il produttore, del resto, per precisare tali limiti del campo di impiego, dovrebbe estendere le prove anche a condizioni d'uso ed a parametri dell'acqua in entrata addirittura esterne, in entrambi i sensi, agli estremi di utilizzabilità prevedibili.

Particolare attenzione andrebbe fatta nel verificare sperimentalmente le performances ottenibili in condizioni di regimi di flusso estremamente alti o bassi, in regime di impiego continuo o discontinuo, in presenza di acque afferenti particolarmente povere o ricche di sostanze chimiche normate dal DLgs n. 31/2001 o di particolati.

Le eventuali variabilità massime delle performances ottenibili tra le varie partite del prodotto devono a loro volta essere verificate e considerate in vista della definizione dei limiti reali di utilizzo garantiti al cliente.

Quando la messa a regime della capacità modificante del prodotto impone un preventivo ciclo di avvinamento e condizionamento, i relativi volumi devono essere non solo esplicitati in modo visibile e chiaro nella documentazione di accompagnamento, ma anche essere incorporati da quelli costituenti la reale e minima garantita vita operativa del prodotto.

I risultati di tali sperimentazioni dovrebbero essere allegati alle documentazioni di corredo dei manufatti o, quanto meno, consultabili dai clienti.

I dati che descrivono i veri limiti di utilizzo dell'apparecchiatura, in riferimento al flusso e alle caratteristiche dell'acqua in entrata, al tempo di conservabilità dell'apparato senza uso, al volume totale di acqua trattata con sicuro successo, sono sempre da allegare alla documentazione, perché siano usate dal cliente per valutare la rispondenza dell'articolo alle sue esigenze

Dato che premessa per l'uso di questi sistemi è che trattino acqua ad uso umano restituendola con variazioni che non ne modifichino la destinazione originaria a tutti gli scopi alimentari previsti per detta acqua; non sono accettabili avvertenze che ne limitino l'uso ad ambiti più ristretti d'utenza.

6.2 "Case dell'acqua"

Il DLgs n. 31/2001 precisa che la responsabilità della conformità dell'acqua erogata all'utilizzatore finale è in carico al gestore dell'acquedotto fino al punto di consegna (di norma un contatore). Nel caso specifico delle case dell'acqua, se gestite dal medesimo gestore dell'acquedotto, il punto di consegna è direttamente un punto di erogazione. Trattandosi di punti di somministrazione al pubblico, per di più abitualmente non assistita, le case dell'acqua sono comunque assoggettate alle norme previste per gli OSA. Se tale OSA non coincide con il gestore dell'acquedotto, sarà il soggetto giuridico formalmente identificato in un atto contrattuale.

La loro messa in esercizio è assoggettata a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), allegando una relazione tecnica descrittiva dell'impianto, che deve almeno contenere le informazioni relative alle caratteristiche dell'impianto e al sistema di trattamento impiegato.

L'ASL aggiorna l'anagrafica delle imprese registrate e inserisce questi impianti nei propri piani di controllo ufficiale, secondo graduazione del rischio, anche in relazione all'esito dell'autocontrollo, anche analitico, attuato dal gestore. Gli esiti dell'autocontrollo devono essere resi disponibili all'ASL, su richiesta.

Si ricorda che l'impianto deve essere dotato di punti di prelievo per le analisi prima e dopo il trattamento applicato (ai sensi del DM 25/2012, art 5).

Sebbene l'acqua non sia fornita, nelle case dell'acqua, in contenitori sigillati, il fatto che essa sia destinata a un consumo dilazionato presso le abitazioni di chi l'attinge impone che siano rispettati tutti i valori di parametro previsti per le acque vendute in contenitori sigillati.

Se il gestore della casa dell'acqua mette a disposizione dell'utenza dei contenitori dovrà garantire l'idoneità degli stessi e delle loro modalità di conservazione.

Lo stesso dovrà fornire agli utenti anche le istruzioni e i consigli per il corretto attingimento e il successivo utilizzo dell'acqua.

Il gestore dell'impianto deve inoltre adottare le misure cautelative contro possibili atti vandalici.

6.3 L'acqua trattata somministrata in pubblici esercizi o ristorazioni collettive

La messa in esercizio di impianti di trattamento dell'acqua destinata al consumo umano in pubblici esercizi, mense o strutture collettive non è considerata variazione significativa del ciclo produttivo. L'OSA deve comunque effettuare la valutazione e la gestione del rischio all'interno delle proprie procedure di autocontrollo.

I parametri di riferimento per verificare l'ottemperanza ai requisiti di potabilità sono quelli definiti dal DLgs n. 31/2001. In particolare si segnala che quando:

- le acque trattate sono raccolte in contenitori per un uso non immediato (differito);
- le acque trattate sono poste in vendita o somministrate dietro loro pagamento, presso gli esercizi pubblici o le ristorazioni collettive, devono essere considerati i valori di parametro previsti per le acque confezionate nella parte A della tabella in allegato I del citato Decreto. Il superamento dei valori di parametro sarà oggettivo solo quando supererà tale limite il risultato dell'analisi effettuata secondo i metodi normati, sottratto del valore di incertezza estesa calcolato dal laboratorio accreditato per la prova a norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, con fattore di protezione $k=2$.

In sede di autocontrollo presso imprese alimentari o case dell'acqua, si consiglia di attenersi allo stesso criterio, utilizzando anche le serie temporali per valutare la variabilità dei controlli in relazione alla storia operativa dell'impianto.

Colui che somministra, nella ristorazione pubblica e collettiva, acqua potabile sottoposta a trattamento deve informare il consumatore che si tratta di acqua potabile trattata e del tipo di trattamento effettuato (articolo 16 del DLgs n. 109/1992, come

Serie Ordinaria n. 29 - Venerdì 20 luglio 2012

sostituito dal DLgs n. 181/2003, art. 13).

Gli organi di controllo dovranno anche verificare come, nel proprio piano di autocontrollo, l'OSA definisce e gestisce la durata dell'utilizzabilità a fini potabili dell'acqua trattata e confezionata per uso differito, compreso l'adempimento in questi casi degli obblighi relativi all'etichettatura.

CAPITOLO 7 - Vigilanza

Nell'organizzazione dei controlli, occorre tenere presente quanto contenuto nelle disposizioni regionali sulle modalità di programmazione dell'attività di vigilanza in relazione alla valutazione del rischio, secondo i criteri fissati con la Deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2007, n. 4799 e dalle successive direttive in materia. Nello specifico, è prioritaria l'attenzione verso quelle realtà nelle quali il trattamento cui l'acqua potabile viene sottoposta possa interessare la salute pubblica.

Tale definizione va intesa con un'accezione decisamente ampia, in quanto può comprendere il trattamento dell'acqua potabile da parte dell'OSA in tutte quelle situazioni in cui, in relazione alla tipologia del trattamento stesso nonché alla tipologia e/o entità di utenti, si possa avere un impatto sulla salute pubblica, ovvero:

- l'acqua potabile distribuita dopo trattamento attraverso specifici punti di erogazione (case dell'acqua);
- l'acqua destinata all'utilizzo potabile-alimentare, distribuita tramite la propria rete interna;
- l'acqua potabile destinata ad essere impiegata come ingrediente o come agente tecnologico nella produzione e trasformazione di prodotti alimentari.

Per quanto riguarda altri operatori economici o soggetti giuridici, non soggetti a controlli programmati sistematici in materia di sicurezza alimentare, vigono gli obblighi di cui al DLgs n. 31/2001.

Fermo restando che le apparecchiature in questione devono comunque garantire il rispetto dei valori di parametro previsti dalla normativa in materia di acque destinate al consumo umano, i controlli delle ASL saranno finalizzati alla verifica del mantenimento dell'efficacia del trattamento così come dichiarata nelle specifiche dell'apparecchiatura, nonché alla verifica della conformità dell'acqua trattata ai valori di parametro previsti dalla suddetta normativa.

In particolare dovranno essere oggetto di verifica e valutazione i seguenti aspetti:

- tipologia dell'impianto
- adeguate modalità di installazione
- rispetto del piano di manutenzione previsto dal relativo manuale
- parametri dichiarati come caratteristici del "miglioramento" della qualità dell'acqua, ottenibile con l'utilizzo dell'apparecchiatura, sia attraverso l'esame della relativa documentazione, sia attraverso opportune verifiche ispettive, sia, eventualmente, mediante accertamenti analitici
- rispetto delle modalità di informazione all'utilizzatore e al consumatore.

Nell'allegato n. 2 viene proposta una check list per l'eventuale utilizzo ai fini dell'autocontrollo da parte dei soggetti responsabili, integrabile, se del caso, dagli organi di vigilanza con una scheda per le attività di controllo.

Qualora nel corso dell'attività di vigilanza si riscontrassero situazioni che necessitino di interventi correttivi, l'organo di vigilanza, oltre a verificare il rispetto dei prerequisiti, disporrà affinché l'utilizzatore effettui i necessari interventi per rimuovere le cause di non conformità: in caso di urgenza e, soprattutto, qualora il trattamento sia la causa della non idoneità dell'acqua per il consumo diretto e/o per gli impieghi previsti nell'impresa alimentare, potrà impartire disposizioni per l'immediata disconnessione del sistema di trattamento fino al ripristino della totale sicurezza.

Se necessario, provvederà anche ad effettuare controlli analitici chimici e/o microbiologici per verificare la correttezza delle azioni correttive adottate.

Le modalità di campionamento e le metodiche analitiche da utilizzare sono quelle specificate nelle vigenti normative riguardanti le caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano.

CAPITOLO 8 - Sanzioni

Per quanto attiene l'applicazione delle sanzioni da parte degli organi di controllo, salvo che il fatto costituisca reato in quanto una cattiva gestione dell'apparecchiatura possa determinare un danno per la salute umana, sull'argomento in questione possono trovare applicazione diverse normative in relazione alla fattispecie di violazione riscontrata e all'ambito in cui la violazione si verifica.

8.1 *Trattamento in utenze con accesso al pubblico*

A titolo esemplificativo sono comprese in questa categoria le aziende, gli uffici pubblici, le strutture commerciali (centri commerciali, complessi fieristici), le scuole, gli ospedali, strutture ricettive in genere (comprese quelle di natura assistenziale), luoghi di ritrovo pubblico, nei quali l'accesso ai rubinetti di acqua potabile è libero al pubblico (es. locali di intrattenimento, stadi, palestre, piscine, stazioni), ecc.

Per quanto attiene il trattamento in utenze con accesso al pubblico, il principale riferimento normativo è rappresentato dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del DLgs n. 31/2001, ove si dispone che "Per gli edifici e le strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico, il titolare ed il responsabile della gestione dell'edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati nell'allegato I, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto".

La violazione di tale disposizione è sanzionata a norma dell'articolo 19, comma 2, della medesima norma.

Occorre, in proposito, ricordare quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 del citato DLgs n. 31/2001:

"Qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell'allegato 1, non siano conformi a tali valori al rubinetto, le aziende unità sanitarie locali, anche in collaborazione l'autorità d'ambito e con il gestore, dispongono che:

- a) siano prese misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura;
- b) i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare."

8.2 *Trattamento nelle imprese alimentari e assimilabili*

Per quanto riguarda il trattamento dell'acqua presso imprese alimentari (comprese le "case dell'acqua"), i principali riferimenti normativi sono rappresentati dalle seguenti disposizioni.

- L'articolo 13, comma 5 del DLgs n. 181/2003 prevede che le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita "acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e gassata" se è stata addizionata di anidride carbonica. La violazione di tale disposizione è punita con sanzione amministrativa pecuniaria.
- L'articolo 19, comma 3, del DLgs n. 31/2001 stabilisce la sanzione per le imprese alimentari che utilizzano acqua non conforme e che possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Va tenuto presente che tale disposizione fa comunque salve eventuali fattispecie di reato, per cui sono previste sanzioni di altra natura.
- Il DLgs n. 193/2007 stabilisce le sanzioni in merito al rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare e l'idoneità dei sistemi di verifica adottati dagli operatori del settore alimentare.

Va infine precisato che quanto disposto dal DLgs n. 174/2004 in materia di rispondenza dei materiali, nonché nelle norme di recepimento della Direttiva 98/34/CE, come modificata dalla Direttiva 98/48/CE relativamente alle modalità e alle procedure di informazione nel settore delle norme e regole tecniche, trova applicazione sia nell'ambito del trattamento domestico sia nell'ambito del trattamento nelle imprese alimentari.

APPENDICE

Allegati:

1 - *Definizioni*

2 - *Tabella di analisi delle fasi*

3 - *Check list di valutazione/autovalutazione di un impianto*

DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Linee Guida si intende per:

«acque destinate al consumo umano»:

- le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori
- le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e del Decreto legislativo 31/2001, la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale

«impianto di distribuzione privato»: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata "punto di consegna", è costituita dal contatore, salva diversa indicazione del contratto di utenza. Nel caso rientrano anche gli impianti che attingano non da un allacciamento a rete acquedottistica, ma direttamente da un pozzo privato.

«utente o utilizzatore professionale»: chi gestisce ed utilizza un impianto di distribuzione privato per uso professionale: in una industria alimentare, in un pubblico esercizio ovvero in una attività che offra i propri servizi a terzi, mettendo ad essi a disposizione, tra l'altro, acque ad uso umano (ad esempio: alberghi, ospedali, centri di assistenza, servizi pubblici, servizi di ristorazione collettiva, case dell'acqua, ecc.).

«utente o utilizzatore domestico»: chi gestisce ed utilizza un impianto di distribuzione privato nell'ambito di abitazioni residenziali, per uso proprio e dei propri familiari ed ospiti, senza finalità commerciali o di servizio.

«gestore»: il gestore del servizio idrico integrato, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera o-bis) del Decreto Legislativo 152/99 e smi, nonché chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili, comunque, il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato.

«apparecchiature ad uso domestico per il trattamento di acque potabili» le apparecchiature autorizzate ai sensi del Decreto Ministeriale 07/02/2012, n. 25 "Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano"

«autorità d'ambito»: la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 36/94 come integrata dalla LR n. 21/2011 e, fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, l'amministrazione pubblica titolare del servizio.

«controllo ufficiale»: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia

«verifica»: il controllo, mediante esame e considerazione di prove obiettive, volto a stabilire se siano stati soddisfatti requisiti specifici

«autorità competente»: l'autorità centrale di uno Stato membro competente per l'organizzazione di controlli ufficiali o qualsiasi altra autorità cui è conferita tale competenza o anche, secondo i casi, l'autorità omologa di un paese terzo

«organismo di controllo»: un terzo indipendente cui l'autorità competente ha delegato certi compiti di controllo

«audit»: un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi

«ispezione»: l'esame di qualsiasi aspetto di uno stato di realtà (impianto e suo luogo e modo di installazione ed utilizzo, processo produttivo, prodotto offerto all'utenza, comportamento operativo) per verificare che tali aspetti ed i loro risultati siano conformi alle prescrizioni di legge

«monitoraggio»: la realizzazione di una sequenza predefinita di osservazioni o misure al fine di ottenere un quadro d'insieme della conformità alla normativa

«sorveglianza»: l'osservazione approfondita di una o più aziende o operatori del settore, oppure delle loro attività

«non conformità»: la mancata conformità alla normativa.

«campionamento per l'analisi»: il prelievo di un campione rappresentativo di ciò di cui si vuol verificare, mediante analisi, la conformità alla normativa.

«controllo documentale»: l'esame dei documenti commerciali e, se del caso, dei documenti richiesti dalla normativa vigente, che forniscono informazioni su uno stato di fatto (natura, quantità, tracciabilità, possesso di requisiti previsti, appartenenza, diritto al possesso, ...) relativo a partite di merci, manufatti o situazioni

«controllo materiale»: un controllo della merce che può comprendere controlli sui mezzi di trasporto, sugli imballaggi, sull'etichettatura e sulla temperatura, il campionamento a fini di analisi e prove di laboratorio e qualsiasi altro controllo necessario per verificare la conformità alla normativa vigente

«piano di controllo»: una descrizione elaborata dall'autorità competente contenente informazioni generali sulla struttura e l'organizzazione dei sistemi di controllo ufficiale in riferimento ad un certo obiettivo o periodo.

«alimento», qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi altra sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento.

«operatore del settore alimentare (OSA)», la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo;

«impresa alimentare», ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.

«rischio», funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo;

«analisi del rischio», processo costituito da tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio;

«valutazione del rischio», processo su base scientifica costituito da quattro fasi: individuazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo, valutazione dell'esposizione al pericolo e caratterizzazione del rischio;

«pericolo» o «elemento di pericolo», agente biologico, chimico o fisico, o condizione in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute;

«rintracciabilità di un alimento», la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;

«tracciabilità dei materiali», il Regolamento CE 1935/2004 prevede che i materiali a contatto o destinati a venire a contatto con gli alimenti siano soggetti alle disposizioni in materia di rintracciabilità previste dal Regolamento CE 178/2002 in materia di sicurezza alimentare; il D.M. 21 marzo 1973, oltre a stabilire, l'idoneità dei materiali destinati al contatto con alimenti, sancisce anche come debba essere possibile risalire ai fornitori di tali materiali;

«buone pratiche di fabbricazione», il Regolamento CE 2023/2006 stabilisce le norme relative alle buone pratiche di fabbricazione (GMP) per i gruppi di materiali e di oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. Il Regolamento CE 2023/2006 si applica

Serie Ordinaria n. 29 - Venerdì 20 luglio 2012

- a tutti settori e a tutte le fasi di produzione, di trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti.
- «etichettatura delle attrezzature e degli impianti», i prodotti, le apparecchiature e gli impianti sono immessi in commercio solo se le denominazioni sono identificate mediante un'etichetta conforme alla nomenclatura accettata dall'industria.
- «fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti», qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l'importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l'erogazione;
- «consumatore finale», il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare;
- «costruttore», organizzazione che produce presso la propria sede le attrezzature o le parti di attrezzature;
- «installatore», organizzazione che installa le attrezzature o impianti in loco anche mediante la connessione di parti o componenti separate.
- «manutentore», organizzazione o professionista che assicura la corretta manutenzione delle attrezzature;
- «collaudo», l'atto formale con cui l'installatore consegna l'attrezzatura all'operatore fornendo tutti i documenti e le informazioni necessarie alla sua gestione. È normalmente costituito da un documento che identifica l'attrezzatura, le sue caratteristiche e le indicazioni necessarie per il suo utilizzo;
- «Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)», adempimento con il quale l'operatore provvede alla registrazione della propria impresa con le modalità definite da Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Per le attività del settore alimentare la SCIA assolve agli obblighi di notifica dell'impresa secondo quanto prescritto dal Regolamento CE 852/2004.

— • —

TABELLA DI ANALISI DELLE FASI

PIANO DI AUTOCONTROLLO PER L'INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA APPARECCHIATURA

Fase	Elemento di valutazione	Pericolo	Limiti cogenti	Documentazioni /parametri	Azione		Tipo registrazione	
					preventiva	correttiva		
Valutazione e definizione dei requisiti di impianto in funzione delle richieste del cliente	Obiettivo del trattamento	Non raggiungere i requisiti di idoneità dell'acqua erogata per uso potabile.	Norma in tema di materiali idonei al contatto con l'acqua (D.M. 174/2004), di impianti domestici (D.M. 25/2012) e requisiti di potabilità (D.Lgs n. 31 2/2/2001)	Certificato di - Conformità di materiali e impianti - Analisi dell'acqua	Valutazione dell'acqua da trattare.	Identificazione della tipologia di trattamento da applicare	Modifica della fonte o dell'impianto di approvvigionamento	Archiviazione dei documenti tecnici per utilizzarli nelle fasi successive
		Produrre acqua che aggiunta ad altri in gradienti non consente al prodotto finale i requisiti previsti per esso.	Riferimento alla normativa verticale relativa al prodotto finito.					
	Volume/portata richiesta	Non raggiungere la portata o volumi richiesti	Sono quelli posti dalla portata dell'impianto di approvvigionamento.	Verifiche di portata delle afferenze.	Dimensionamento corretto dell'impianto	Installazione di sistemi di atti ad incrementare la portata in entrata.	Documenti tecnici dell'impianto esistente e report delle prove di verifica	
	Ubicazione	Interferenza con altre attività circostanti. Difficoltà di accesso Presenza di fattori che condizionano il buon funzionamento	DM 25/2012 Reg. CE 852/04 e 853/04	Nel caso di imprese alimentari planimetria del progetto di nuovo impianto.	Verifica del sito di installazione	Ubicazione alternativa o proposta di modifiche dell'ambiente.	Nel caso di imprese alimentari copia della planimetria.	
Frequenza di utilizzo	Ristagno di acqua trattata per tempi prolungati.	DM 25/2012	Dichiarazione del cliente delle condizioni d'uso previste	Raccolta informazione dal cliente	Proposta di impianto alternativo	Citazione delle dichiarazioni del cliente nella proposta di offerta o comunque nel certificato nell'allegato 3.		
Conferma della scelta del cliente	Formalizzazione dell'accordo	Contestazione di mancato requisito atteso	Diritto civile	Presentazione del contratto o di un preventivo.	Sottoscrizione dell'accordo	Recessione del contratto o sua riformulazione	Contratto o preventivo sottoscritto.	
Installazione	Evidenza di problemi in corso d'opera	Impossibilità a raggiungere gli obiettivi contrattati.	Specifiche contrattuali	Contratto	Evidenziazione del problema al cliente e individuazione delle cause	Proposta di modifica contrattuale	Sottoscrizione di accettazione delle modifiche	
Fase	Elemento di valutazione	Pericolo	Limiti cogenti	Documentazioni /parametri	Azione		Tipo registrazione	
Collaudo e messa in funzione dell'apparecchiatura o dell'impianto	Idoneità dell'installazione	Funzionamento non conforme	DM 25/2012 D.Lgs. n. 31 2/2/2001 Reg. CE 852/04 e 853/04 Riferimento alla normativa verticale relativa al prodotto finito.	Documentazione tecnica dell'apparecchiatura o dell'impianto Requisiti di potabilità	Evidenziazione del problema al cliente e individuazione delle cause	Proposta di modifica dell'apparecchiatura o dell'impianto	Sottoscrizione di accettazione delle modifiche. Rapporto di collaudo	

Redazione dei documenti dell'impianto installato	Installazione a regola d'arte	Non idoneità all'uso	DM 25/2012 D.Lgs. 81/08 Reg. CE 852/04 e 853/04 Riferimento alla normativa verticale relativa al prodotto finito.	Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte. Documenti di collaudo	Evidenziazione del problema al cliente e individuazione delle cause	Proposta di modifica dell'apparecchiatura o dell'impianto	Sottoscrizione di accettazione delle modifiche. Rapporto di collaudo
Informazione e formazione del proprietario gestore dell'impianto	Consapevolezza ai fini dell'uso corretto	Uso improprio dell'impianto o dell'apparecchiatura	DM 25/2012 Reg. CE 852/04 e 853/04	Materiale didattico.	Progettazione della didattica	Revisione del progetto didattico	Evidenze dell'apprendimento
Smaltimento e/o dismissione delle attrezzature	Tipologia di rifiuto da smaltire	Conferimento e/o smaltimento non conforme del rifiuto	Norme per lo smaltimento dei rifiuti. Regolamenti locali.	Documentazione tecnica dell'apparecchiatura o dell'impianto	Precisazioni sulle modalità di smaltimento del rifiuto	///	Evidenze del conferimento e/o smaltimento a norma di legge

Le indicazioni presenti nella tabella sono vincolanti per assolvere alle esigenze del cliente nel rispetto delle norme cogenti.

L'installatore deve provvedere a fornire al proprietario/gestore dell'impianto un documento tecnico che spieghi la natura e lo schema dell'impianto specificando le operazioni di manutenzione e indicando quali parti sono soggette a usura e/o a sostituzione/manutenzione periodica.

Da tale documento si deve, inoltre, evincere se tali operazioni possono essere effettuate dal gestore/proprietario (sotto sua responsabilità) o se si deve ricorrere a personale specializzato dell'assistenza. Queste operazioni e le raccomandazioni devono essere spiegate dall'installatore al Gestore/proprietario.

Il Gestore/proprietario deve, inoltre, ricevere la dichiarazione di installazione a regola d'arte, il fac-simile della comunicazione da inviare all'ASL e firmare il collaudo.

L'Installatore riceverà una copia della documentazione controfirmata.

* Le attrezzature devono essere corredate dal libretto di uso e manutenzione con la descrizione delle operazioni di pulizia e manutenzione da effettuare. Tale documento deve indicare eventuali incompatibilità inerenti pratiche di manutenzione, spurghi e sostituzioni di parti di consumo delle attrezzature e chi, invece, (operatori della gestione, assistenza del fabbricante, ecc.) le deve effettuare. L'installatore deve dare, nel caso di attrezzature che sono state interessate da operazioni di modifica/montaggio una dichiarazione di installazione/montaggio a regola d'arte.

Tutte le attrezzature devono essere corredate da una dichiarazione/certificato/relazione di collaudo.

CHECK-LIST PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI APPARECCHIATURA PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE AD USO UMANO
Istruzioni per l'uso della check-list

Gli oggetti di valutazione sono di fatto i requisiti del DM n. 25/2012 e quelli che ne intendono concretizzare l'attuazione, come riportati nel testo della linea guida regionale di cui questa check-list è parte integrante.

Per ciascun oggetto di valutazione sono riportate, a titolo esemplificativo e di guida alle decisioni conseguenti da assumere:

- La condizione ideale, che testimonia il pieno soddisfacimento del requisito obbligatorio.
- Una condizione sufficiente, tale da far ritenere ancora soddisfatto il requisito, ha però delle debolezze che, di per sé non tali da determinare una non conformità, possono essere oggetto di raccomandazioni volte ad evitare che, con il tempo o in situazioni particolari, producano la violazione dei requisiti di norma o facilitino l'occorrenza di incidenti che comprometterebbero la sicurezza del prodotto erogato o, più in generale, dell'impianto.
- Le situazioni di non conformità dovrebbero necessariamente essere contestate e portare ad una prescrizione e, quando previsto, ad una sanzione amministrativa o penale, se il fatto costituisce reato.
- Una situazione inaccettabile, in cui un pericolo è completamente fuori controllo, con esposizione a rischi cogenti della salute dei consumatori, ovvero vi è una evidenza oggettiva che l'utilizzatore dell'impianto non è in grado di gestire il problema o non intende farlo, attuando le opportune azioni correttive immediate. In tal caso si renderà necessario che l'organo di controllo, oltre all'apertura dei procedimenti amministrativi o penali previsti dalle norme, attui o faccia attuare d'autorità le azioni restrittive sull'attività e/o sull'impianto che portino alla sua messa in sicurezza e alla cessazione dell'esposizione dei consumatori al rischio acuto.

Voce	Oggetto di valutazione	Condizione ideale	Condizione sufficiente	Non conformità	Situazione inaccettabile
01	Obblighi generali del produttore (rif. Art. 3 DM 7/2/2012 n. 25) [1]				
01.01	Marcatura CE (se prevista)	La marcatura c'è o non è prevista	La marcatura c'è o non è prevista	La marcatura è prevista ma non c'è	Oltre a non esserci la prevista marcatura, esistono evidenti motivi che mettono in dubbio la conformità sul piano sostanziale.
01.02	Dichiarazione di conformità a: DM 6/4/2004 n. 174, art. 9 del DLgs n. 31/2001 e, in difetto di misure specifiche, Reg.to (CE) n. 1935/2004	Il caso non la richiede o la dichiarazione è presente nel manuale d'uso e manutenzione	Il caso la richiede e la dichiarazione è presente in altra documentazione di corredo alla apparecchiatura	Il caso la richiede, ma la dichiarazione non è presente o non fa richiamo alle norme cui si riferisce.	Oltre a sussistere non la prevista dichiarazione, esistono evidenti motivi che mettono in dubbio la conformità sul piano sostanziale.
01.03	Dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza applicabili e alle normative specifiche applicabili (ad es. quelle per la sicurezza elettrica)	Il caso non la richiede o la dichiarazione è presente nel manuale d'uso e manutenzione	Il caso la richiede e la dichiarazione è presente in altra documentazione di corredo alla apparecchiatura	Il caso la richiede, ma la dichiarazione non è presente o non fa richiamo alle norme cui si riferisce.	Oltre a sussistere non la prevista dichiarazione, esistono evidenti motivi che mettono in dubbio la conformità sul piano sostanziale.
01.04	Dichiarazione di conformità alle finalità specifiche cui l'apparecchiatura è destinata	È documentata la destinazione dell'apparecchiatura ai fini cui l'utilizzatore la sta destinando.	La dichiarazione di conformità all'uso è generica e non richiama esplicitamente, senza apertamente contraddirla, la destinazione d'uso che l'utilizzatore prevede	Non esiste alcuna dichiarazione sulle modificazioni che l'apparecchiatura produce, garantendo in uscita il rispetto dei requisiti di legge sulle acque ad uso umano o un risultato compatibile con la destinazione d'uso prevista dall'utilizzatore.	La destinazione d'uso prevista dal produttore è incompatibile con quella prevista dall'utilizzatore.

Voce	Oggetto di valutazione	Condizione ideale	Condizione sufficiente	Non conformità	Situazione inaccettabile
01.05	A seguito di richiesta da parte dell'organo di controllo il produttore:	Fornisce la documentazione comprovante le basi su cui sono fondate le proprie dichiarazioni di conformità,	Fornisce documentazione comprovante a supporto delle proprie dichiarazioni di conformità, ma non completa o poco chiara.	Non fornisce documentazione utile a sostenere le dichiarazioni di conformità.	La documentazione non è di fatto fornita e sussistono evidenti motivi di dubbi sulla sua producibilità anche in futuro, in riferimento all'apparecchiatura.
01.06	La confezione in cui l'apparecchio è posto in vendita ed il suo manuale d'uso riportano: a) le finalità specifiche cui l'apparecchiatura è destinata; b) i valori dei parametri del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni, che vengono eventualmente modificati dal trattamento applicato; c) il periodo di utilizzo ed i valori prestazionali garantiti dal trattamento applicato	La confezione e il manuale riportano quanto previsto.	Presso l'utilizzatore non è più disponibile la confezione, ma il manuale riporta quanto previsto. Ovvero: La confezione è chiusa (l'apparecchio è ancora da vendere) ma riporta quanto previsto.	Mancano alcune informazioni sulla confezione e/o nel manuale o sono espresse in modo da non essere utili al compratore.	Non sono presenti le informazioni dovute o sono riportate informazioni mendaci o ingannevoli.
01.07	Nel manuale d'uso sono riportate le condizioni e modalità di valutazione e di verifica delle prestazioni dichiarate	Sì	Il manuale non è consultabile all'atto del controllo. Va pertanto recuperato successivamente per altra via.	Le condizioni e modalità di valutazione e verifica non sono tutte o affatto riportate o lo sono in modo insignificante, o queste sono tali da non consentire di considerare veraci o non ingannevoli le dichiarazioni.	Le condizioni e modalità di valutazione e verifica riportate sono tali da non consentire di considerare veraci o non ingannevoli le dichiarazioni sulla loro base fatte dal produttore.
01.08	nel manuale sono indicate le condizioni d'uso, di manutenzione ed il periodo di utilizzo delle apparecchiature.	Sì e sono chiaramente conteggiate a parte le eventuali operazioni preliminari alla messa in esercizio dell'apparecchio. Le manutenzioni periodiche sono indicate in riferimento alle modalità d'uso esplicitate.	Sì. Le manutenzioni periodiche sono indicate in riferimento alle modalità d'uso esplicitate, ma non è chiaro se le eventuali operazioni preliminari alla messa in esercizio dell'apparecchio (sia inizialmente che dopo sostituzioni di parti) siano da considerare comprese nel periodo di utilizzo.	Le condizioni d'uso, quelle di manutenzione e/o il periodo di utilizzo delle apparecchiature non sono indicate o lo sono in modo generico o tale da poter indurre in errore. Le manutenzioni periodiche sono indicate senza un chiaro riferimento alle modalità d'uso esplicitate.	La situazione è di non conformità e, in più, le condizioni d'uso o di manutenzione definite dall'utilizzatore sono palesemente in contraddizione con le potenzialità operative attribuibili all'apparecchio, ma il manuale di questo non esplicita che tali modalità d'uso o di manutenzione vanno evitate.
01.09	nel manuale è definito il periodo di utilizzo dell'apparecchio o delle sue parti soggette a ricambio, in riferimento o all'analisi dell'acqua dell'utilizzatore o ad un'analisi presa a riferimento, le cui caratteristiche sono specificate.	Il riferimento è fatto all'analisi dell'acqua dell'utilizzatore ed ai parametri critici per il corretto impiego dell'apparecchio, nonché simulando condizioni d'uso uguali o peggiori di quelle dell'utilizzatore; ovvero all'analisi di più acque di riferimento, entro la cui rosa, relativamente ai parametri critici per il giudizio di adeguatezza della apparecchiatura, è plausibile si collochi l'acqua dell'utilizzatore, in condizioni d'uso confrontabili o peggiori di quelle dell'utilizzatore.	Il riferimento è fatto all'analisi dell'acqua dell'utilizzatore ed ai parametri critici per il corretto impiego dell'apparecchio, ovvero all'analisi di un'acqua di riferimento confrontabile o peggiore di quella dell'utilizzatore.	Il riferimento è fatto all'analisi di un'acqua di riferimento non meglio precisata, o comunque ad analisi relative a parametri non critici per il giudizio di adeguatezza della apparecchiatura.	Non è noto su quali basi analitiche siano stati definiti il periodo di utilizzo e le frequenze di ricambio delle parti a ciò soggette, ovvero tali frequenze sono definite in tempi, senza riferimento al tipo e alla quantità di acqua trattata nel periodo.

Serie Ordinaria n. 29 - Venerdì 20 luglio 2012

Voce	Oggetto di valutazione	Condizione ideale	Condizione sufficiente	Non conformità	Situazione inaccettabile
01.10	L'aggiunta di sostanze o gas avviene con prodotti ad uso alimentare e secondo le norme vigenti in materia di lavorazioni alimentari.	Si e sono fornite le regole di buona prassi da seguire nella scelta dei prodotti e nel loro impiego.	Vengono fornite istruzioni sulla scelta dei prodotti ma non sul loro corretto utilizzo. Non ci sono però evidenze che l'apparecchiatura non sia di per sé conforme per questo tipo di addizioni o favorisca cattive prassi da parte dell'utilizzatore.	L'apparecchiatura non garantisce che l'aggiunta avvenga secondo le norme di buona prassi di lavorazioni alimentari e/o non vengono fornite istruzioni sulla scelta dei prodotti	L'apparecchio favorisce l'adozione di scorrette prassi da parte dell'utilizzatore o è come tale non conforme per questo tipo di addizioni.
02	Requisiti generali delle apparecchiature e dei materiali di cui è di norma responsabile il produttore (rif. Art. 5 DM 7/2/2012 n. 25) [1][2]				
02.01	I materiali costituenti le apparecchiature, unitamente a quelli utilizzati nelle fasi di installazione e manutenzione, che possono venire a contatto con l'acqua potabile sono conformi alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 aprile 2004, n. 174 e successive modificazioni	Si e vi sono evidenze della cosa dalle marcature dei pezzi, dalle loro confezioni originali, o dalle dichiarazioni rilasciate dal manutentore.	Non vi sono evidenze del contrario. Eventuali analisi ufficiali di controllo non evidenziano non conformità dell'acqua che possano essere attribuite all'inidoneità dei materiali costruttivi o dei ricambi.	Vi sono evidenze del contrario. Eventuali analisi ufficiali di controllo non evidenziano però non conformità dell'acqua che possano essere attribuite all'inidoneità dei materiali costruttivi o dei ricambi. Occorre verificare se la non conformità dei materiali riguarda l'apparecchio o le sue parti originali, o ricambi non originali forniti dall'installatore o manutentore. Il primo si può disculpare se nella dichiarazione di installazione seconda buona prassi ha dichiarato l'uso di pezzi originali o comunque conformi alla norma (possibilmente specificando natura, tipo, marca e numeri di catalogo di tali materiali)	Vi sono evidenze del contrario. Eventuali analisi ufficiali di controllo evidenziano non conformità dell'acqua imputabili all'inidoneità dei materiali costruttivi o dei ricambi.
02.02	L'apparecchiatura, conformemente alla sua tipologia, è dotata di istruzioni procedurali o di segnalatori della necessità di interventi manutentivi o di fine vita della stessa o di sue parti critiche.	Si e gli indicatori presenti sono situati in modo che ne rendono possibile il controllo e la rilevazione di stato.	Si ma gli indicatori presenti pur situati in modo da renderne possibile il controllo e la rilevazione di stato, sono resi di difficile accesso o visione dalle modalità di installazione, sebbene in modo rimediabile.	L'apparecchiatura non è dotata di istruzioni procedurali o di segnalatori o gli indicatori presenti non sono situati in modo da renderne possibile il controllo e la rilevazione di stato ovvero sono resi inaccessibili dalle modalità di installazione.	Se, oltre a sussistere una non conformità, l'utilizzatore non tiene neppure una registrazione delle ultime manutenzioni o sostituzioni di parti o del tempo di operatività dell'apparecchio, è a sua volta responsabile di una situazione del tutto fuori controllo.
02.03	Gli impianti idraulici realizzati collegando apparecchiature alla rete acquedottistica sono dotati di un sistema di non ritorno dell'acqua trattata in rete.	Si e, se è possibile possano realizzarsi situazioni incidentali che portino al superamento dei limiti di ritengo della valvola di non ritorno, è stato installato un disconnettore automatico. Ovvero: il caso non lo richiede, dato che neppure in caso di incidente è possibile che il reflusso si verifichi.	Si.	No. Se l'apparecchiatura non disponeva di tali dotazioni, era l'installatore che doveva provvedervi.	No e c'è evidenza che anche solo incidentalmente dell'acqua trattata sia già refluita o refluisca in rete a monte della apparecchiatura.

Voce	Oggetto di valutazione	Condizione ideale	Condizione sufficiente	Non conformità	Situazione inaccettabile
02.04	L'apparecchiatura, collegata ad una rete di alimentazione, è dotata di un sistema, manuale o automatico, che permetta l'erogazione dell'acqua non trattata, interrompendo l'erogazione di quella trattata, nel caso in cui si siano attivati i dispositivi che segnalano la necessità di sostituzione di parti esaurite o il termine del periodo di utilizzo dell'apparecchiatura.	Si e, se il sistema di by-pass non era presente nella apparecchiatura, è stato comunque realizzato in sede di installazione, dotando l'impianto anche di sistemi in grado di escludere automaticamente l'apparecchio di trattamento e fornire acqua non trattata, avvisando della cosa l'utilizzatore.	Si, ma il sistema di by-pass per l'erogazione di acqua non trattata in caso di necessità è manuale. In tal caso il responsabile del suo funzionamento è l'utilizzatore, che dovrebbe però essere stato istruito in merito dall'installatore. Questo può dimostrare la cosa solo se ha fornito apposita istruzione scritta detenuta in copia (meglio se sottoscritta per presa visione e comprensione dall'utilizzatore). Dovrebbero comunque essere presenti sistemi in grado di avvisare l'utilizzatore che occorre escludere l'apparecchio di trattamento e fornire acqua non trattata.	No o l'utilizzatore non conosce l'esistenza dei sistemi di allarme presenti per rilevare e/o attuare manualmente l'esclusione dell'apparecchio di trattamento e la fornitura di acqua non trattata.	No e vi è evidenza che l'acqua è erogata nonostante le parti soggette a fine vita o a ricambio siano esaurite. In questi casi, per attribuire la responsabilità della cosa, occorre valutare se i sistemi di segnalazione non c'erano o non funzionavano (perché e, se possibile, da quando) o sono solo stati ignorati.
02.04	L'apparecchiatura è idonea all'impiego fattone dall'utilizzatore.	Si, confrontando le informazioni date dal produttore con lo stato di fatto presso l'utilizzatore. Se l'utilizzatore è un operatore economico del settore ristorativo, sanitario o alimentare, esistono prove dall'autocontrollo da esso attuato che le acque alimentanti l'apparecchiatura mantengono costantemente i valori di parametro valutati per scegliere l'apparecchiatura.	Si e non v'è evidenza del contrario.	No. Analisi di controllo o di autocontrollo evidenziano risultati non conformi dell'acqua in uscita e/o controlli sull'acqua afferente all'apparecchiatura evidenziano variazioni sostanziali dei valori di parametro, rispetto a quelli originariamente presenti prima della scelta dell'apparecchiatura	No e la situazione di non conformità dell'acqua erogata era nota all'utilizzatore o al manutentore ma non è stata assunta alcuna contromisura o azione correttiva.
02.05	Le istruzioni per l'installazione e l'uso dell'apparecchiatura sono presenti presso ogni apparecchiatura e in italiano	Si	Si, ma si tratta solo di versioni parziali, incomplete o non chiare o non fedeli di quelle in altre lingue, pur se quel che c'è fornisce sostanzialmente tutte le informazioni strettamente necessarie per la corretta installazione ed il buon uso dell'apparato.	Si, ma si tratta solo di versioni parziali, incomplete o non chiare o non fedeli di quelle in altre lingue, che non forniscono tutte le informazioni necessarie alla corretta installazione ed al buon uso dell'apparato o possono trarre in errore l'utilizzatore e/o il manutentore. Ovvero mancano del tutto le versioni in italiano, ma l'installatore e l'utilizzatore conoscono perfettamente almeno una delle lingue in cui sono redatte le documentazioni. Ovvero l'apparato è stato assemblato da parte dell'utilizzatore o dell'installatore a partire da parti diverse separate e non esiste un manuale d'uso che ne guidi l'utilizzo evitando lacune o incongruenze tra le parti associate ai singoli componenti	No o quel che c'è contiene errori sostanziali. Inoltre l'installatore e/o l'utilizzatore non conoscono perfettamente una delle lingue in cui è redatta la documentazione ovvero ci sono evidenze che le corrette istruzioni sono state disattese per errata interpretazione della documentazione presente.

Serie Ordinaria n. 29 - Venerdì 20 luglio 2012

Voce	Oggetto di valutazione	Condizione ideale	Condizione sufficiente	Non conformità	Situazione inaccettabile
02.06	Le documentazioni fornite in italiano dal produttore o, per le parti conseguenti all'installazione, dall'installatore trattano tutti i possibili incidenti da cui potrebbe derivare un danno per l'utilizzatore	Sì. Risultano descritti tutti i possibili scenari di malfunzionamento, guasto o incidente e per ognuno è descritto il da farsi per mettere il sistema in sicurezza, mantenere l'acqua a disposizione dei consumatori conforme ai requisiti di legge e attuare una azione correttiva.	Sì, ma non risultano descritte alcune situazioni di pericolo che pure è ragionevole possano verificarsi, specie nel contesto d'impiego locale.	No o solo pochissime situazioni di malfunzionamento, guasto o incidente sono descritte e procedurali riguardo al loro affrontamento. Ci sono gravi mancanze riguardo a scenari pur evidentemente possibili, in base al contesto d'impiego locale.	No e soprattutto mancano le indicazioni da seguire a fronte di un guasto, un malfunzionamento o un incidente pure al momento in atto, presso l'utilizzatore.
02.7	Le documentazioni fornite dal costruttore (o, ad integrazione, dall'installatore) permettono di garantire che, osservandole, le prestazioni dell'apparecchiatura rimangano entro i livelli dichiarati dal produttore.	Sì e in particolare, ad esempio: - sono forniti i valori di parametro dell'acqua in entrata critici per il tipo di apparecchiatura che garantiscono su quella in uscita il rispetto dei limiti di legge; - sono forniti i range di regimi pressori che comprendono quelli localmente presenti, come verificato dall'installatore; - sono forniti i termini di vita dei componenti soggetti a rigenerazione o ricambio in funzione di volumi e/o tempi rilevabili dall'utilizzatore; - sono fornite le raccomandazioni di cautela da usare in caso di condizioni d'uso critiche (es.: non uso prolungato); - sono forniti gli estremi per l'identificazione dei pezzi di ricambio idonei; - sono indicate le operazioni da evitare o i prodotti di sanificazione da impiegare o incompatibili per evitare compromissione delle prestazioni; - sono indicate le verifiche e le tempistiche e modalità di loro effettuazione per accertarsi del corretto funzionamento dell'apparato; - sono indicate le procedure di corretta manutenzione attuabili dall'utilizzatore e quelle da affidare ad un manutentore specializzato		No o mancano almeno alcune delle voci citate per definire accettabile la situazione in valutazione.	No o ci sono carenze, mentre è in atto una non conformità a carico dell'acqua trattata, imputabile oggettivamente proprio a tali parti mancanti di informativa.
02.8	Sono fornite dal costruttore le indicazioni per la corretta e sicura installazione dell'apparecchiatura	Sì e in particolare, ad esempio: - le istruzioni per la scelta della sede di installazione (distanze minime da fonti di calore o altri oggetti o prodotti interferenti, ingombro comprese le aree circostanti di rispetto, necessità, tipi e requisiti di allacciamenti scarichi, portanza minima delle superfici di appoggio, ...) - verifiche preliminari per accertarsi della idoneità del contesto e dell'acqua in entrata alle specifiche di corretto impiego dell'apparecchiatura - procedure di assemblaggio ed errori da evitare o cautele e verifiche da attuare - modalità di esecuzione del collaudo di corretto funzionamento nelle condizioni più estreme possibili localmente		No o mancano almeno alcune delle voci citate per definire accettabile la situazione in valutazione.	No o ci sono carenze, mentre è in atto una non conformità a carico dell'acqua trattata, imputabile oggettivamente proprio a tali parti mancanti di informativa.
02.09	Sono fornite dal costruttore le istruzioni per lo smaltimento dell'apparecchiatura o delle sue parti soggette a ricambio o sostituzione	Sì	Sì, ma solo delle componenti soggette a ricambio/sostituzione o solo dell'apparecchiatura come tale, a fine vita.	No	No e lo smaltimento è avvenuto secondo modalità scorrette, che hanno generato un danno per l'ambiente o per terzi proprio a causa di questa carenza informativa..

Voce	Oggetto di valutazione	Condizione ideale	Condizione sufficiente	Non conformità	Situazione inaccettabile
02.10	Il manuale d'uso e la confezione (se disponibile in loco) della apparecchiatura indicano chiaramente la frase "Apparecchiature per il trattamento di acque potabili"	Sì		No	No ed esistono evidenze che l'apparecchiatura è stata venduta con lo scopo di rendere potabile l'acqua.
02.11	L'avvertenza: "Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore" è riportata su opuscoli, manuali, confezioni o altri documenti di ogni tipo descrittivi dell'apparecchiatura	Sì	Non è disponibile presso l'utilizzatore alcun imballaggio o documentazione che dovrebbe riportare tale avvertenza, ma è possibile verificare altrove che questo obbligo è adempiuto dal costruttore	No	No ed è in atto una non conformità a carico dell'acqua trattata, imputabile oggettivamente proprio a tale mancante avvertenza
02.12	Le documentazioni di accompagnamento specificano il principio di funzionamento e le prestazioni anche quantitative previste per lo strumento	Sì		No	No e v'è evidenza che l'apparecchiatura non risponde alle necessità dell'utilizzatore.
03	Responsabilità specifiche dell'installatore (Rif. Art. 7 DM 7/2/2012 n. 25)) [2][3]				
03.01	I locali e l'area in cui è installata l'apparecchiatura sono idonei allo scopo	Sì e, in particolare: - l'area è pulita e non presenza materiali o sostanze in grado di insudiciare, corrodere o interferire con il funzionamento dell'apparecchiatura - non sono presenti ostacoli interferenti con l'accesso e la visibilità dei comandi, le regolazioni e degli indicatori di buon funzionamento - rispetta le indicazioni del costruttore e consente lo svolgimento in sicurezza degli interventi manutentivi e di sanificazione previsti - non è prossima a fonti di calore che possano alterare le condizioni d'uso ideali del sistema - non c'è traccia di infestanti che possano annidarsi nell'impianto e, se del caso, sono poste in opera le misure strutturali preventive del caso (sigillature, ostacoli, sbarramenti o quant'altro). - Non c'è evidenza di violazione delle norme di sicurezza elettrica o antinfortunistica		Mancano uno o più dei requisiti indicati per la valutazione di idoneità	Mancano uno o più dei requisiti indicati per la valutazione di idoneità e si sono già verificati incidenti dovuti a tali cause.
03.02	È presente, se l'apparecchiatura è allacciata in modo stabile alla rete e non è già dotata di ciò, un sistema di by-pass in grado, al bisogno, di escludere il sistema e continuare ad erogare acqua potabile	Sì, ovvero il caso non ricorre	Sì, ma la disconnessione e la realizzazione del by-pass può avvenire solo in modo indaginoso/insicuro o può comportare il rischio di accumulo nel by-pass di materiali o sostanze indesiderate o di ingenti quantità di acqua stagnante.	No	No è sì è già nelle condizioni di ricorrere a tali misure.
03.03	C'è coerenza tra l'esigenza di destinazione e di uso quantitativo dell'utilizzatore e le condizioni di utilizzo previste dal costruttore	Sì ed i termini di tale rispondenza sono precisi nei documenti di installazione e/o contratto	Non v'è prova del contrario.	No e non v'è traccia di riserve espresse formalmente dall'installatore al cliente.	No e v'è evidenza di non conformità dell'acqua trattata utilizzata o di malfunzionamento dell'impianto non attribuibile a scorretto utilizzo.

Serie Ordinaria n. 29 - Venerdì 20 luglio 2012

Voce	Oggetto di valutazione	Condizione ideale	Condizione sufficiente	Non conformità	Situazione inaccettabile
03.04	Esistono situazioni deroganti dai limiti previsti per l'installazione dal costruttore	No ovvero sì, ma l'installatore ha effettuato in proprio alle verifiche di adeguatezza delle misure adottate sul posto, con buon esito, come di norma previsto per il costruttore, per le variabili interessate dalla variante.	Non c'è evidenza di deroghe sostanziali.	Sì e non ci sono evidenze del fatto che l'installatore ha effettuato in proprio alle verifiche di adeguatezza delle misure adottate sul posto, come previsto per il costruttore, per le variabili interessate dalla variante	No e v'è evidenza di non conformità dell'acqua trattata utilizzata o di malfunzionamento dell'impianto non attribuibile a scorretto utilizzo.
03.05	È stato effettuato il collaudo (se previsto)	Sì, considerando anche le situazioni d'uso più estreme in cui potrebbe trovarsi anche incidentalmente l'impianto	Sì, ma solo testando l'impianto nelle condizioni normali d'uso.	No, o sì ma solo in condizioni più favorevoli di quelle di normale esercizio, per tempi insufficienti ad evidenziare possibili difetti o in condizioni sperimentali non chiaramente definite.	No e v'è evidenza di non conformità dell'acqua trattata utilizzata o di malfunzionamento dell'impianto non attribuibile a scorretto utilizzo.
03.06	È stato rilasciata una dichiarazione di conformità e di installazione a regola d'arte dell'impianto.	Sì e riporta le informazioni sostanziali al riguardo.	Sì, ma è solo formale e non riporta tutte le informazioni previste.	No o è formalmente scorretto	No o è formalmente scorretto e v'è evidenza di malfunzionamento dell'impianto attribuibile ad errata installazione
04	Responsabilità specifiche dell'utilizzatore professionale (Rif. Art. 7 DM 7/2/2012 n. 25)) [2][4][5]				
04.01	L'utilizzatore utilizza correttamente l'impianto secondo le indicazioni del produttore e/o dell'installatore o manutentore	Sì o, se le deroga, gestisce correttamente le responsabilità da ciò derivanti	Non v'è evidenza del contrario	No	No e vi è evidenza di non conformità dell'acqua trattata utilizzata per la somministrazione a clienti o per produzioni alimentari o attività sanitarie che imporrebbero l'uso di acque conformi ai requisiti del DLgs 31/2001
04.02	L'utilizzatore è un operatore economico soggetto a SCIA ed ha segnalato in questa l'installazione dell'impianto	Sì	Sì ma ha già predisposto la necessaria documentazione e sta provvedendovi	No	No e vi è evidenza di non conformità dell'acqua trattata utilizzata per la somministrazione a clienti o per produzioni alimentari o attività sanitarie che imporrebbero l'uso di acque conformi ai requisiti del DLgs 31/2001
04.03	L'operatore è un operatore economico del settore alimentare ed utilizza l'acqua trattata per produrre alimenti o bevande o per attività che ne determinano il contatto diretto o indiretto con queste e gestisce l'impianto entro il proprio sistema di autocontrollo	Sì e lo considera un CCP, effettuando su di esso anche controlli analitici periodici ed in caso di pericolo, per verificare la conformità dell'acqua erogata ai requisiti previsti nel suo ciclo produttivo	Sì, ma controlli analitici vengono effettuati solo sporadicamente	No o in maniera insufficiente, ovvero senza registrazioni dell'esito delle verifiche effettuate in autocontrollo	No e vi è evidenza di non conformità dell'acqua trattata utilizzata

Note:

- [1] Le responsabilità del costruttore sono assunte in carico dall'installatore se questo realizza in proprio una apparecchiatura di trattamento delle acque potabili assemblando in proprio parti e componenti poste in vendita separatamente da terzi. Lo stesso avviene, per le parti del caso e le loro conseguenze, se egli deroga dalle condizioni indicate dal costruttore come vincolanti per il corretto funzionamento e l'adeguata prestazione delle sue apparecchiature, ovvero se altera le modalità di funzionamento dell'apparecchiatura originaria o la destina ad una finalità diversa da quella per cui è stata dichiaratamente concepita. Qualora ciò fosse determinato da una esplicita richiesta del cliente ritenuta non corretta dall'installatore, questo dovrebbe dichiararlo espressamente nella dichiarazione di conformità dell'installazione (che resterà valido quindi solo per gli altri fini previsti a fini di sicurezza impiantistica) o in altro documento contrattuale.

- [2] Le responsabilità dell'installatore o del manutentore sono assunte in carico dall'utilizzatore se questo effettua in proprio operazioni che il costruttore aveva indicato nella documentazione dell'apparecchiatura dovessero essere affidate a personale specializzato professionalmente qualificato. Lo stesso avviene, per le parti del caso e le loro conseguenze, se egli deroga, nonostante le documentabili raccomandazioni/riserve dell'installatore, dalle condizioni indicate dal costruttore come vincolanti per il corretto funzionamento e l'adeguata prestazione delle sue apparecchiature, ovvero se altera le modalità di funzionamento dell'apparecchiatura originaria o la destina ad una finalità diversa da quella per cui è stata dichiaratamente concepita. Se tale deroga riguarda non le modalità di installazione, ma è intercorsa successivamente ed era avallata dall'installatore o dal manutentore, la cosa dovrebbe risultare da qualche documentazione oggettiva producibile dall'utilizzatore.
- [3] L'installatore e il manutentore che dichiarano di essere professionalmente qualificati ad installare e/o mantenere un certo tipo di apparecchiatura, sono pienamente responsabili del loro operato e dei suoi esiti.
- [4] Il gestore di acquedotto o delle case dell'acqua è assimilato a tutti gli effetti, per quanto riguarda le proprie responsabilità, ad un operatore del settore alimentare.
- [5] Quando non altrimenti identificabile mediante riferimento a sistemi di delega pieni e legalmente sostenibili, il responsabile di un impianto in ambiti diversi da quelli di abitazione residenziale è individuato nel legale rappresentante dell'attività economica che utilizza l'impianto, essendo l'eventuale affidatario dello stesso agente come consulente tecnico dell'impresa che fruisce dell'impianto e lo impiega per i suoi fini reddituali o nelle sue linee produttive. Solo se la messa a disposizione della clientela di acqua trattata non è parte dei fini economici o degli obblighi di servizio dell'utilizzatore, l'appalto dell'impianto a terzi affidatari fa individuare questi ultimi come responsabili dello stesso.